

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

---


II. LEGISLATURA  
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 115<sup>a</sup>te SITZUNG  
23-3-1956

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 177 bis:  
„Composizione ed elezione degli organi  
delle Amministrazioni comunali“.

Gesetzentwurf Nr. 177 bis;  
„Zusammensetzung und Wahl der Organe  
der Gemeindeverwaltungen“.



Presidente: dott. SILVIUS MAGNAGO  
Vicepresidente: avv. RICCARDO ROSA

(Ore 9,45)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER (Segretario - P.P.T.T.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 21-3-1956.

PRUNER: (Segretario - P.P.T.T.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Continua la discussione del disegno di legge n. 177: « *Composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali* ».

#### Art. 16

*Non sono eleggibili a consiglieri comunali:*

- 1) *gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno la giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;*
- 2) *i funzionari e gli impiegati dello Stato, della Regione e delle Provincie che hanno la vigilanza sui Comuni;*
- 3) *coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da Enti, istituzioni o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposte alla sorveglianza del Comune stesso;*
- 4) *coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto ovvero risultino debitori dopo aver reso il conto;*
- 5) *coloro che, avendo un debito liquido ed estinguibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;*
- 6) *coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizio, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, in modo continuativo o per un valore superiore al 5% delle spese ordinarie del bilancio comunale, e coloro i quali hanno par-*

- te in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo del Comune;*
- 7) *gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;*
  - 8) *coloro che hanno lite pendente con il Comune;*
  - 9) *i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione.*

Sono stati presentati degli emendamenti, a firma Scotoni, Paris, Nardin, Raffaelli, e uno da parte della Giunta. Quello della Giunta è aggiuntivo all'articolo preletto e viene quindi discusso dopo, ma gli emendamenti delle minoranze riguardano il testo dell'articolo stesso.

Emendamento aggiuntivo al punto 3), delle parole: « *nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende* ».

Emendamento aggiuntivo di un punto 3) bis del seguente tenore: « *gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune* ».

Sopprimere al punto 6) le parole: « *in modo continuativo o per un valore superiore al 5 % delle spese ordinarie del bilancio comunale* ».

Allora metto in discussione il primo emendamento, cioè aggiungere al punto 3) le parole: « *nonchè gli amministratori di tali enti, istituti o aziende* ».

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Non è necessario questo emendamento perchè ne è già compresa la sostanza al punto 7): « *gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune* », in quanto tutti gli enti di assistenza e di beneficenza sono sottoposti alla sorveglianza del Comune, e quindi ciò vale per gli amministratori in genere, e per le istituzioni di assistenza e di beneficenza in particolare.

SCOTONI (P.C.I.): Può essere vero quello che dice l'Assessore, ma io e i miei colleghi confirmatari avevamo preso il testo della legge nazionale che ci sembrava più chiaro.

Che gli enti di assistenza e beneficenza siano

sottoposti alla vigilanza del Comune è questione che è stata discussa, e probabilmente è anche discutibile, e forse per questo motivo la legge nazionale *ad abundantiam* dettava quelle disposizioni che noi proponiamo di inserire.

**PRESIDENTE:** Chi chiede la parola su questo emendamento?

**VINANTE (P.S.I.):** Non so se è chiaro quanto detto dall'Assessore, perchè il punto 7) dice espressamente: « Gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria ».

Ora, se uno non è dichiarato responsabile non so se rientri fra gli incompatibili, per cui sarebbe molto opportuno che ciò fosse chiarito.

**BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.):** La formula del punto 7) è più ampia di quella del punto 8) della legge statale, in quanto sottopone, cioè esclude gli amministratori del Comune ed enti, istituti ed aziende sovvenzionati e sottoposti alla sorveglianza. Il concetto di sorveglianza è più ampio di quello di vigilanza, e la legge comunale sottopone a sorveglianza del Comune tutti gli istituti di assistenza e beneficenza esistenti nel Comune, o la cui circoscrizione territoriale coincida con quella del Comune. Poi contiene un'ulteriore precisazione; in quanto siano dichiarati responsabili. Ora non ritengo che sia il caso di estendere in linea generale la cerchia delle persone incompatibili, perchè all'art. 6 la Giunta propone una certa precisazione o limitazione, secondo il buon senso, di questa esclusione, cioè non che un qualunque piccolo commerciante, che fornisca per es. le scope al Comune, sia per ciò stesso escluso dalla possibilità di essere eletto consigliere comunale.

**SCOTONI (P.C.I.):** La precisazione del cons. Vinante mi sembra tale da far togliere quei dubbi che prima l'intervento dell'Assessore aveva creato. In base all'art. 16, punto 3), un qualsiasi impiegato di un'azienda municipalizzata non può diventare consigliere comunale, però lo può diventare il Presidente dell'azienda municipalizzata stessa. Se vi è incompatibilità fra il dipendente dell'azienda, a maggior ragione dovrebbe esserci incompatibilità per l'amministratore dell'azienda. Bisogna evitare il principio del controllore controllato. L'amministratore, il dipendente di un'azienda controllata dal Comune, potrebbe esercitare nel Consiglio comunale un'azione al fine di ottenere che questa vigilanza sia più tenue; potrebbe trovarsi in qualche momento in una situazione

di grande imbarazzo, ma questa situazione di imbarazzo, di incompatibilità sarà ben più grave fra l'amministratore che è responsabile dell'ente che non fra il dipendente che può essere un dattilografo. Se diciamo che la incompatibilità non sussiste verso gli amministratori, togliamola anche per gli altri, perchè non è possibile lasciarla per i dipendenti, per gli impiegati dell'ente e toglierla per gli amministratori.

**GELPI (D.C.):** Al punto 7) c'è già.

**SCOTONI (P.C.I.):** Gli amministratori del Comune, degli istituti o aziende dipendenti sono ineleggibili qualora dichiarati responsabili in via amministrativa.

**FRONZA (D.C.):** E' dichiarato responsabile il Presidente!

**SCOTONI (P.C.I.):** Ma come è dichiarato responsabile il Presidente?! Non è dichiarato responsabile se non c'è un giudizio che lo contesti! Mica tutti i Presidenti degli enti sottoposti ai Comuni sono dichiarati responsabili in via amministrativa!.....

Prima era il Consiglio di prefettura, adesso sarà la Giunta Provinciale o Regionale, secondo la legge, ma non sono dichiarati responsabili finchè non hanno commesso determinati atti, tanto è vero che dopo c'è quell'aggiunta, fra gli emendamenti proposti dalla Giunta, che stabilisce che quell'incompatibilità non sussiste.

Per quanto poi riguarda la questione, sempre all'art. 16, del punto 6), capisco il problema che fa dire all'Assessore Benedikter: «ma uno che fornisce le scope al Comune che cosa volete, è un legame così tenue, perchè volete togliergli la possibilità di essere consigliere comunale!». Però la formula non mi sembra opportuna, perchè la formula è che la ineleggibilità sussiste quando l'appalto, l'esazione, il servizio sia o continuativo — e potrebbe anche esserlo per le scope o la cancelleria, quindi ovvia solo in modesta misura all'obiezione, al principio che voleva suggerire l'Assessore, — o quando sia per «un valore superiore al 5 per cento delle spese ordinarie del bilancio comunale».

Ma, allora, coloro che dovranno ad un certo momento giudicare se il signor «x» o «y» sia o non sia eleggibile, dovranno andare a prendere il bilancio di quel dato Comune, e vedere quali sono le spese della parte ordinaria del bilancio? Di quale bilancio? Di quello precedente all'elezione? Ovviamente quello dell'anno successivo potrebbe essere anche diverso. Poniamo che le elezioni si facciano il 27 maggio; quale bilancio viene preso per stabilire se quel tale è legato con un appalto o una fornitura superiore al 5 per cen-

to delle spese ordinarie? Il preventivo o il consuntivo? Del 1955, che può essere cessato e non aver nessun rapporto, o quello dell'anno 1956, che magari è ancora da approvare? E' una formula che, in una materia che deve essere così precisa, come è quella della eleggibilità, lascia una situazione che, penso, metterebbe gli stessi organi che domani dovessero applicare questa disposizione in difficoltà notevoli. Se nel frattempo poi a quel bilancio sono state apportate delle varianti, per cui al momento delle elezioni il contratto era superiore al 5 per cento e poi c'è stata una maggiore entrata e sono state messe delle altre voci e il 5. % non c'è più, che cosa vale? Il bilancio in vigore al momento delle elezioni, o quello modificato? Mi pare che si va complicando molto una questione che, credo, probabilmente in tutta la Regione presenterà uno o due casi.

VINANTE (P.S.I.): Malgrado l'Assessore sia convinto che la dizione dell'articolo è precisa e chiara, vorrei richiamare un po' la sua attenzione e chiedergli se ritiene, per esempio, che i Presidenti degli enti comunali di assistenza siano incompatibili; questi infatti sono sovvenzionati in via continuativa dal Comune. La dizione di questo articolo non è chiara, tanto è vero che malgrado esistano delle sentenze della Corte di Cassazione, sorgono ancora dei dubbi se siano o no incompatibili le persone sopra indicate. Di fronte a queste incertezze, ritengo sia estremamente utile e necessario chiarire e precisare meglio; perchè, malgrado si abbia riportato la legge precedente, rimane il dubbio se determinati amministratori o enti siano o no da considerarsi incompatibili.

Per quanto riguarda il punto 6) vorrei chiedere all'Assessore qualcosa. Qui dice: «somministrazioni e appalti nell'interesse del Comune». Vorrei chiedere: coloro che acquistano dai Comuni sono dichiarati incompatibili? Per esempio, i commercianti di legname, nei confronti dei Comuni che hanno delle proprietà e il cui maggior finanziamento del bilancio è dato dal legname, gli acquirenti, i commercianti di legname possono o non possono far parte del Consiglio comunale? Si dice: «coloro che prendono parte a somministrazione e appalti nell'interesse del Comune». Non è precisato se l'acquirente, cioè il commerciante di legname che acquista da quel determinato Comune, debba o non debba essere dichiarato incompatibile. Posso capire che il commerciante che vende le scope non abbia nessuna importanza, però, viceversa, quando ci troviamo di fronte al commerciante che acquista dal Comune una merce che costituisce la base fundamenta-

le per il finanziamento del Comune, la cosa dovrebbe essere esaminata, perchè ormai è noto che i commercianti, attraverso la partecipazione ai Consigli, possono essere a conoscenza di dati ed elementi tali che possono procurare loro dei vantaggi. Sarei grato se l'Assessore dicesse come deve essere considerata questa categoria di cittadini.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): La formulazione dell'art. 16 è stata lungamente ponderata ed ha anche subito diverse innovazioni ed evoluzioni durante la elaborazione della legge. Il concetto generale sarebbe stato quello innanzitutto di precisare, per quanto possibile, certe formule contenute nella legge statale e che sono troppo ampie ed elastiche, come quella del punto 7) della legge statale stessa, dove si dice: «sono esclusi coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizio, esazione di diritti, somministrazioni e appalti nell'interesse del Comune ecc.» Quindi potevano essere esclusi anche quei fornitori minimi di cui appunto ho parlato, e non si ritiene che ciò sia giusto, anche perchè diventa molto difficile in paesi piccoli trovare poi il consigliere comunale che non ricada in una di queste categorie, dato che proprio le persone che abbiano una certa rilevanza nella società come tale sono quelle di solito ritenute più degne e capaci di fare i consiglieri comunali. Inoltre v'è la necessità di precisare, perchè qui la giurisprudenza è varia, nel senso che quando si è fatta la questione in sede giurisdizionale sono rimasti esclusi anche i fornitori piccoli e minimi, ed in altri casi si è proceduto molto più elasticamente, non riconoscendo l'incompatibilità per i casi in cui la si doveva ritenere comunque compresa o doveva essere ritenuta compresa, in base alla disposizione del 5 per cento.

La legge statale dice: «i quali indirettamente o direttamente hanno parte in servizio, esazioni di diritti, somministrazioni e appalti»; è una frase molto elastica: può essere estesa ma può anche essere compresa. Per quanto concerne ancora gli amministratori, non è vero che l'attuale legislatore escluda gli amministratori di istituti di assistenza e beneficenza come tali, li esclude solo in quanto c'è la responsabilità in via amministrativa giudiziaria. Ma credo che Scotoni abbia confuso, facendo l'esempio delle aziende municipalizzate e degli enti di assistenza. Per le aziende municipalizzate la relativa legislazione speciale prevede l'incompatibilità speciale, cioè nessun consigliere comunale può fare l'amministratore delle aziende municipalizzate, perchè quella non è altro che una gestione speciale della

stessa amministrazione comunale; mentre la legge attuale non esclude che un Presidente dell'ECA possa essere consigliere comunale, anzi prevede che le amministrazioni dell'ECA siano elette dai consiglieri comunali, dal Consiglio comunale, fra le persone estranee o anche comprese nello stesso Consiglio comunale. Altrimenti quell'altra disposizione che prevede che il Consiglio comunale possa eleggere nel suo seno o costituire commissioni o comitati, avrebbe ben poco senso e nessuna portata, se non fosse possibile che i consiglieri comunali facciano gli amministratori di enti di assistenza e beneficenza o di altri enti compresi nell'ambito territoriale del Comune e rientranti in certo qual senso nei compiti generici del Comune medesimo; in un certo senso credo che ciò sia un bene e non un male. Dunque qui non abbiamo ritenuto di ampliare la formula nel senso di comprendere gli amministratori degli enti sottoposti alla sola sorveglianza, che è un concetto molto vago, soltanto nella loro veste di amministratori, ma solo in quanto dichiarati responsabili in via giudiziaria e amministrativa, e in ciò siamo conformi alla legge statale. Ma a prescindere da ciò, abbiamo ritenuto che non sia un male ma un bene che i consiglieri comunali possano fare gli amministratori degli enti di beneficenza ed assistenza, sottoposti alla sorveglianza del Comune, sempre con la riserva che non si trovino sottoposti a procedimento di responsabilità giudiziaria o amministrativa.

VINANTE (P.S.I.): Chiedo la parola.

PRESIDENTE: Lei ha parlato due volte.

VINANTE (P.S.I.): Chiedo la risposta al mio quesito.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Ho dimenticato; effettivamente la disposizione del punto 6) non esclude gli acquirenti, questo può essere precisato, nè finora esiste una norma che escluda questi acquirenti. Esiste solo la norma della legge comunale, che lei certamente conosce, cioè che un consigliere comunale o un membro di Giunta deve astenersi e deve allontanarsi quando venga deliberato un atto che lo interessi in via privata.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al punto 3): maggioranza contraria, 7 favorevoli, 4 astensioni.

Secondo emendamento aggiuntivo di un punto 3) bis del seguente tenore: « Gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune ».

E' posto ai voti questo emendamento: maggioranza contraria, 7 favorevoli, 4 astenuti.

Emendamento soppressivo al punto 6) delle parole: « in modo continuativo o per un valore superiore al 5% delle spese ordinarie del bilancio comunale ».

SCOTONI (P.C.I.): Prima il Consiglio ha deciso — e io accetto la decisione del Consiglio, perchè non è una questione vitale, — che il fattorino dell'esattoria sia ineleggibile e che l'esattore sia eleggibile. Non cascherà certo il mondo...

GELPI (D.C.): No, no!

SCOTONI (P.C.I.): Sì! Adesso almeno mettete a quale bilancio comunale bisogna riferirsi, dite « il bilancio comunale dell'anno precedente » se volete mettere quel 5%, ma non lasciate così generico. Non è che ci sia un interesse politico in questa cosa, anzi mi sembra una disposizione che resta molto vaga.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): La precisazione implicherebbe un ampliamento nella dizione, forse non necessario, perchè può trattarsi del bilancio in corso, del bilancio dell'esercizio in cui avvengono le elezioni, e anche del bilancio successivo, cioè di una incompatibilità che sopravviene. Credo che verrà applicato con la formula contenuta nella legge statale, che è ancora più elastica, e questo in certo qual senso comporta una maggiore precisazione e toglie qualche dubbio, se non tutti i dubbi. Sarà applicato con il cosiddetto buon senso.

SCOTONI (P.C.I.): 1954!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov.le di Trento - D.C.): Non ho potuto seguire la discussione su questo articolo prima, e mi rincresce, perchè sarei intervenuto per chiarire alcuni punti. Mi sono rimesso alla decisione della Giunta Regionale circa la formulazione di questo art. 16, art. 15 della legge 203 che è qui richiamato, perchè è un articolo fondamentale in quanto attiene a quelli che sono i diritti di coloro che partecipano all'elettorato passivo. Effettivamente la formulazione dell'art. 15 della legge 203 ha dato luogo a molte contestazioni in sede giudiziaria e giurisprudenziale, e qui vi è un tentativo in fondo di definire quello che può essere il rapporto che interviene fra gli amministratori e coloro che hanno degli appalti; e l'esattore è uno che ha in appalto un servizio, e quindi qui è dichiarato incompatibile, mentre per quanto diceva Scotoni, impiegati, ecc.....

CONSIGLIERE: Esazioni di diritti!

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Dicevo che è un tentativo di dichiarare solo incom-

patibili coloro che hanno un rapporto di una certa consistenza con il Comune. Abbiamo notato effettivamente dei casi, dove un modesto rapporto di affari con il Comune, la somministrazione di scope al Comune, ha dato luogo ad una dichiarazione di decadenza o comunque di incompatibilità. Il nostro punto di vista è stato quello di mantenere rigorosamente l'art. 15 della 203, senza fare innovazioni, perchè la pratica che abbiamo di controllo e vigilanza sui Comuni ci suggerisce un criterio restrittivo maggiore di quello previsto dalla legge dello Stato, se potessimo, e non più largo, di modo che nessuno che abbia comunque rapporti con il Comune possa essere amministratore, e chi è amministratore del Comune deva fare l'amministratore del Comune e non avere direttamente o indirettamente interessi rilevanti o modesti con il Comune. Questo è il nostro criterio, lo sa Benedikter perchè l'abbiamo espresso per iscritto. Però, di fronte alla insistenza e a determinati casi pratici abbiamo detto: « Se volete fare questa innovazione, l'innovazione non tocca il principio, perchè non è che l'allargamento di quelle che sono le possibilità di candidatura ecc. e quindi ciò che allarga il diritto dell'elettorato passivo non può essere ritenuto come violazione del principio ». In sede pratica non arriverete a chiarire molto, perchè anche su quel 5% delle entrate del Comune la magistratura ci ricamerà sopra. « Il 5% delle entrate ordinarie »; bisogna sempre precisare il bilancio: di quando è eletto o di quando è amministratore? Quello preventivo o consuntivo? C'è una differenza di precisione della norma che anche in sede nazionale non sono stati capaci di risolvere; il testo della legge del 1915 è identico al testo della legge del 1934.

Comunque, pur aderendo al pensiero della Giunta di voler in certo qual modo precisare ed attenuare la portata troppo drastica del disposto della legge dello Stato, mantengo la mia perplessità sulla buona riuscita del tentativo che facciamo. Lo voto perchè dopo le discussioni mi sono reso convinto che ha anch'esso una portata notevole, in quanto abbiamo avuto dei casi poco simpatici. C'è una prassi in cui gli amministratori diventano dipendenti del Comune: vanno nel bosco a tagliare le piante per conto del Comune, si fanno pagare dal Comune, poi curano delle forniture che diventano per una parte abbastanza notevole per il Comune, e tutti ne traggono vantaggio; possiamo anche toccare un principio di moralità amministrativa, che bisogna andar cauti nel modificare. Abbiamo questa sensazione, come Giunta provinciale di Trento, e io ritengo più opportuno essere rigorosi che non larghi.

Detto questo, per quanto riguarda gli amministratori sono d'accordo; è logico che colui che mantiene il pacchetto azionario o il capitale sia il padrone dell'azienda. Il divieto dell'art. 15, secondo me, crea veramente degli inconvenienti notevoli, perchè è più facile che un assessore di Giunta sia il presidente di un'azienda elettrica, che un cittadino lontano dall'amministrazione, così come presidente di una qualsiasi società è sempre colui che ha la maggioranza del pacchetto delle azioni. Sull'ECA, la vigilanza spetta al Sindaco: che il Sindaco non possa fare il Presidente dell'ECA d'accordo, ma non posso ammettere che tale incompatibilità valga anche per gli assessori e i consiglieri. Non so se, ripensando sulla misura del 5%, non vogliamo forse qui, in sede di discussione, eliminarlo...

**PRESIDENTE:** Chi altri chiede la parola, sempre sull'ultimo emendamento?

**VINANTE (P.S.I.):** L'Assessore ha risposto prima, e riferendomi anche all'intervento del Presidente della Giunta Provinciale, mi sembra strana l'affermazione del dott. Benedikter, che dovrebbe conoscere bene l'andamento delle amministrazioni. Non è in sede di deliberazione che eventualmente può crearsi un interesse da parte della amministrazione, ma nella sua funzione di amministratore, dove egli potrebbe venire a conoscere le varie pratiche e poi esercitare un'influenza sull'amministrazione. Se volete realmente innovare in questo settore, dovete accettare l'emendamento da noi proposto.

**BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.):** Non sono entrato nel merito della questione, nel senso che ho esposto quella che deve essere l'esatta interpretazione del punto 6) e lo stato della legislazione positiva. Non ho espresso nessun apprezzamento sulla bontà o meno di questa proposta. Ho detto che allo stato degli atti c'è solo la possibilità o il dovere del consigliere interessato di attenersi, e che l'acquirente non è considerato incompatibile. Io ho rilevato solo una situazione di fatto ma non ho espresso alcun giudizio.

**SCOTONI (P.C.I.):** Lo ritiriamo, e basta.

**BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.):** Il 5% è stato proposto in base alle esperienze fatte nelle elezioni comunali passate, nel senso che si è dimostrato difficile in piccoli paesi trovare persone capaci di assumere la carica di Sindaco o assessore o consigliere comunale qualora si volesse applicare rigorosamente il disposto del punto 6). Per rimediare a questa situazione si è

previsto il 10%, e poi si è scesi al 5 per cento; quindi o che sia fornitore in modo continuativo o che superi il 5%, ed è il Consiglio comunale che all'atto della cosiddetta convalida, o successivamente, secondo l'altra disposizione, deve deliberare e constatare questa incompatibilità e deve anche giudicare sull'esistenza o meno del 5%.

SCOTONI (P.C.I.): Lo ritiriamo, non convinti, per brevità.

PRESIDENTE: Allora l'ultimo emendamento è ritirato.

Emendamento della Giunta, aggiuntivo di un comma del seguente tenore:

« Le ipotesi di ineleggibilità di cui ai numeri 4) - 8), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di Assessore può essere sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta Provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di Appello, secondo le norme di cui al titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

L'art. 16, emendato, suona così:

*Non sono eleggibili a consiglieri comunali:*

- 1) *gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno la giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;*
- 2) *i funzionari e gli impiegati dello Stato, della Regione e delle Provincie che hanno la vigilanza sui Comuni;*
- 3) *coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune stesso;*
- 4) *coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto ovvero risultino debitori dopo aver reso il conto;*
- 5) *coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;*
- 6) *coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizio, esazione di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, in modo continuativo o per un valore superiore al 5% delle spese ordinarie del bilancio comunale, e coloro i quali hanno parte*

*in società od imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal Comune;*

7) *gli amministratori del Comune, degli enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati in modo continuativo o sottoposti alla sorveglianza del Comune, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;*

8) *coloro che hanno lite pendente con il Comune;*

9) *i magistrati di Corte d'Appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio in cui esercitano la loro giurisdizione.*

*Le ipotesi di ineleggibilità di cui ai numeri 4) - 8), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.*

*Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di Assessore può esserne sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione è pronunciata dalla Giunta Provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, e contro le relative decisioni è ammesso ricorso alla Corte di Appello, secondo le norme di cui al Titolo IV della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.*

E' posto ai voti l'art. 16: maggioranza favorevole, 7 astenuti.

Torniamo all'art. 13, lasciato in sospeso.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Emendamento aggiuntivo, a firma Paris, Buratti, Scotoni, Nardin ecc.; inserire dopo il terzo comma: « Per la validità delle firme degli elettori di cui al comma precedente, è sufficiente che il segretario comunale dichiari che i firmatari sono elettori della frazione stessa ».

Altro emendamento aggiuntivo, sempre degli stessi Consiglieri: dopo il 4° comma, inserire: « Per consentire la rappresentanza delle minoranze, nel caso che queste fossero escluse, contrariamente al disposto dell'art. 27 bis, sarà abbassato di una unità il numero dei candidati nelle frazioni col maggior numero di popolazione e che esauriscono entro i 4/5 il numero dei propri consiglieri, fino alla concorrenza dei consiglieri spettanti alla minoranza ».

Metto in discussione il primo emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma.

PARIS (P.S.D.I.): Abbiamo presentato questo emendamento per facilitare gli elettori. Succede molte volte che il centro cura i propri interessi e purtroppo dimentica quelli delle frazioni, che molto spesso si trovano in condizioni più disagiate; quindi, si tende a favorire una richiesta degli elettori, perchè se si pretende che vadano dal notaio, che gli elettori vadano in Comune, molte volte, da-

ta la distanza dal centro, non riescono nel loro intento.

**BENEDIKTER** (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Il segretario comunale, dov'è?

**PARIS** (PSDI): Nei paesi si conoscono tutti, il segretario comunale conosce vita, morte e miracoli di tutte le famiglie, o il capo frazione magari.....

**ALBERTINI** (Presidente della Giunta prov. di Trento - D.C.): Ci vuole qualcuno che convalidi le firme!

**BENEDIKTER** (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Ma è previsto che il segretario comunale dichiari che i firmatari sono elettori della frazione.

**PARIS** (P.S.I.): La legge tace!

**BENEDIKTER** (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Quindi lei prevede che il segretario comunale dichiari che sono elettori della frazione?

**PARIS** (P.S.D.I.): Sì! Non cioè che il segretario sia presente quando viene firmata e fatta la richiesta. Non ne faccio una questione, è una facilitazione.

**ODORIZZI** (Presidente della Giunta - D.C.): Non controlla neanche le firme?

**BENEDIKTER** (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Dovrebbe conoscere quelle firme e le firme degli elettori della frazione dovrebbero essere depositate presso il Comune, perchè il segretario potrà conoscere vita, morte e miracoli, ma non potrà conoscere la firma!

**RAFFAELLI** (P.S.I.): Sì, ma in presenza, è questa la discussione!

**BENEDIKTER** (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Adesso ho capito; dovrebbe essere sufficiente che il segretario comunale, vedendo l'elenco delle firme, dichiari che queste firme sono di quelle tali persone.

**ALBERTINI** (Presidente della Giunta prov. di Trento - D.C.): E' un falso in atto pubblico!

**PARIS** (P.S.D.I.): Ma come, un falso in atto pubblico?!

**ALBERTINI** (Presidente della Giunta prov. di Trento - D.C.): Ho detto che è un falso nel senso che il segretario dovrebbe, sulla sua fede, dichiarando che quelli sono elettori, dare la validità a quelli che hanno firmato e dichiarare che essi sono quelli che hanno firmato. Ma non possiamo pretendere che un funzionario dichiari che le firme sono state fatte proprio dalla persona abilitata a firmare e testifichi l'identità della persona, perchè

a promuovere l'azione deve essere sempre colui che firma, la persona stessa, mentre in questo caso uno potrebbe scrivere tutte le firme ed andare dal segretario comunale a chiedere la convalida, anche se l'elettore non ha firmato. Ecco dov'è l'assurdo per la democrazia! Almeno che si prendano il disturbo di andare in Comune, o che il segretario si rechi nella frazione, per assistere all'atto della firma! Questo non è possibile toglierlo.

**PRESIDENTE**: E' posto ai voti l'emendamento preletto: maggioranza contraria, tre favorevoli, 4 astenuti.

E' posto in discussione l'emendamento aggiuntivo dopo il 4° comma, già letto.

**ALBERTINI** (Presidente G. P. Trento - D.C.): Noi abbiamo studiato anche da parte nostra la questione della possibilità che le frazioni votino per proprio conto, invece che fare una votazione unitaria del Comune, in coincidenza anche con la necessità della rappresentanza della minoranza. Ora, due sono i sistemi che sono sempre dati agli elettori: quello di votare con schede di partito o comunque con pronunciamenti di natura politico-amministrativa, e quello di votare per singole frazioni. Quest'ultimo sistema porta la popolazione a non fare distinzione fra maggioranza e minoranza, bensì a fare una pura distinzione di rappresentanza territoriale, cioè di avere nel Consiglio comunale una rappresentanza del rispettivo paese o frazione in contrasto con la rappresentanza del capoluogo. Dove vi sono questi contrasti le popolazioni si organizzano e chiedono la votazione per frazioni per avere una rappresentanza; è una richiesta che non ha natura di opposizione politica, ma ha uno scopo di rappresentanza di interessi locali, in contrasto con altri interessi di natura amministrativa. Questa è la prassi, e non possiamo ammettere che venga sconvolto questo ordinamento, che è una tradizione dei nostri paesi. Non possiamo tollerare che sia introdotta la politica in queste cose, anche se essa viene dai socialdemocratici; non lo consentirebbero neanche le popolazioni. Non avete la possibilità di avere maggioranza o minoranza in ogni frazione; bisogna rassegnarsi alla volontà degli elettori. E' sempre stato così, ed anche il nostro partito, come il vostro, non riesce a fare la politica nei nostri modesti paesi e meno che ne facciamo, meglio è, perchè si tratta di interessi locali e non di interessi sul piano politico. Questo vale anche per noi, è un pronunciamento che va anche a torto della nostra posizione politica; del resto abbiamo visto che quando si fanno queste votazioni per frazioni c'è sempre la rappresentanza della minoranza. Faccia la panoramica dei Comuni e mi dica se questo non è vero! Conosco

bene i Comuni, e vedo — questo lo potrà dire anche il cons. Paris, — che con questo sistema si trova l'accordo e si nominano due democristiani ed uno dell'opposizione, e lo fanno per proprio conto. Lei lo vuole inserire come sistema? Sarà una complicazione, perchè c'è tutta una questione di votazioni da fare, di presentazione di liste, di candidature, una discussione di natura politica. Noi siamo contrari, evidentemente, per queste ragioni, che hanno fondamento, ma vorrei che anche l'opposizione si spogliasse del punto di vista politico, e ragionasse, mettendosi nella mente dei nostri valligiani e delle nostre popolazioni, specialmente di montagna, che sono molto frazionate; e su questo ragionamento dovrebbe concordare anche l'opposizione. Non si può fare diversamente. Abbiamo consentito che la politica entri fino ai 10 mila abitanti, nei Comuni maggiori; adesso vogliamo portarla anche a Cimone, a Garniga, a Pannone, in Folgaria, nelle frazioni modeste? Presentazione dello scudo da una parte, liste di maggioranza e di minoranza anche dove vogliono votare per frazioni per difendere gli interessi frazionali! Questo è eccessivo, questa è una malattia! E' la malattia della politica, non è la politica buona!

PARIS (P.S.D.I.): Sono morente, tanto sono ammalato di politica!.....

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Morente o vivente?.....

PARIS (P.S.D.I.): Vorrei sentire dal cons. Albertini un'altra definizione della politica, se la politica non è un contrasto di interessi spirituali, materiali, culturali, sociali, economici, tutto quello che volete! E' inutile negarlo, è inutile parlare di amministrazione senza politica, e di politica senza amministrazione! Quando il Comune stanziava 10 lire fa un atto amministrativo, però connesso ad una ideologia politica, è indiscutibile. Questi sono gli slogans che vanno bene sulle piazze, ma non qui, facendo opera di diseducazione perchè si comincia a dire che la politica è sporca, e via dicendo. La politica è sporca in quanto sono sporchi gli uomini che la praticano, se ci sono. Ora, che cosa vuole raggiungere l'emendamento da me presentato? Quello di garantire una minoranza. Ci sono contrasti di interessi anche nelle frazioni, in contrapposizione a coloro che hanno i contrasti col centro. Porto l'esempio di Grigno rispetto alla famosa questione della separazione di Ospedaletto. C'è una minoranza, ad Ospedaletto, favorevole alla separazione, è esigua ma c'è. C'è una minoranza a Grigno favorevole a mantenersi a proprie spese...

(Interruzioni). No! Voi ci avete chiesto di as-

sumere lo stesso atteggiamento. Conosco anch'io le situazioni politiche! Non vale il dire che una minoranza c'è sempre. Lo scopo è di garantire non la presenza del mio partito, ma di promuovere la discussione in seno ai Consigli comunali, perchè chi ha assistito a qualche Consiglio comunale sa che è veramente una pena!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dove non ci sono le minoranze!

PARIS (P.S.D.I.): Dove non c'è contrasto di interessi non c'è approfondimento di problemi. Lo stesso Padre Eterno ha creato il mondo con il dualismo del bene e del male, ed è quello che spinge avanti l'umanità.

Io ritengo che se c'è la minoranza i problemi vengono maggiormente approfonditi, perchè è provocata la discussione. So che in una piccola frazione è difficile mettere insieme una lista, per noi e qualche volta anche per voi, ed è appunto perchè sono al di fuori della politica, coscientemente o incoscientemente, che dico che la minoranza è bene che ci sia, anche se non ha nessuna colorazione politica, meglio se non l'ha in certi casi! Ma come è garantito negli altri Comuni, perchè non deve essere garantita anche nei Comuni nei quali è richiesta la votazione per frazioni? Vi sono Comuni importanti, e ci possono essere dei Comuni superiori ai 3 mila abitanti con 20 consiglieri e 5 frazioni, ciascuna delle quali ha 4 consiglieri, e la minoranza non è presente! E' giusto questo? E' equo questo? L'Assessore ci risponderà: «è previsto dalla legge nazionale». D'accordo, può rispondere anche un'altra cosa: ci siamo accordati. E' vero, però pongo lo stesso questa istanza e non credo di aver violato l'accordo fatto.

Volete accettarlo? accettatelo. Non volete? fate a meno. Credo però che sarebbe bene accettarlo, all'infuori degli interessi di qualsiasi partito.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S. V.P.): Ci siamo a suo tempo effettivamente lambiccato il cervello per rendere possibile una votazione per frazione nella provincia di Bolzano col sistema proporzionale in via assoluta per tutti i Comuni, garantendo da un lato la proporzionale e rendendo possibile la votazione frazionale, in quanto la esigenza per le piccole frazioni esiste per la provincia di Bolzano come per la provincia di Trento. Abbiamo dovuto abbandonare questa aspirazione in quanto, salvo a prevedere delle regole con un sistema molto complicato, non sarebbe stato possibile arrivare allo scopo duplice di garantire la proporzione e la rappresentanza in ogni caso della minoranza o che la minoranza etnica avesse l'esatta corrispondenza nel numero dei consiglieri

rispetto alla sua forma numerica, garantendo questo riparto dei Consiglieri per frazione. La cosa dovrebbe essere stata più facile in questo caso, dove c'è il sistema semplice della proporzionale, che non nel caso dei  $\frac{4}{5}$ . Il sistema dei  $\frac{4}{5}$  per il Comune sotto i 10 mila abitanti complica ancora di più la cosa, perchè non si potrebbe ammettere che la Giunta Provinciale o il Consiglio comunale o qualunque autorità possa a suo giudizio togliere ad una frazione un consigliere che le spetterebbe in base al numero degli elettori. Vorrei sapere chi dovrebbe assumersi questa responsabilità!...

PARIS (P.S.D.I.): Lo dice l'emendamento!

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Ma l'idea più semplice dovrebbe essere quella che il riparto dei consiglieri fra le frazioni avvenga dopo tolto dal numero complessivo dei consiglieri il quinto. Questa sembrerebbe l'idea più semplice, che non è quella da lei proposta. Ma anche in tal caso gli elettori della frazione che ha avuto assegnato un certo numero di consiglieri ridotto sul numero complessivo, concorrono alla elezione solo degli elettori di quel Comune; altrimenti si dovrebbero fare liste distinte per la maggioranza e la minoranza, e non si sa a priori! Insomma, non è possibile, dato il sistema dei  $\frac{4}{5}$ , volendo la ripartizione per frazione e l'assegnazione alle frazioni di un certo numero di consiglieri, introdurre questo diverso concetto. Tecnicamente, con il sistema esistente, è impossibile.

DEFANT (P.P.T.T.): E' difficile applicare tecnicamente la proporzione del cons. Paris, però la nobile fatica del cons. Paris è apprezzabile, in quanto tenta di violare la democrazia con una proposta di ordine democratico; tenta cioè di immettere nelle frazioni un avvocato del diavolo, il rappresentante di una minoranza... inesistente. E' da rilevare che si deve sempre discutere di politica ideologica e non amministrativa, perchè nei nostri Comuni ci sono delle concordanze, delle confluenze ideologiche diverse su concetti amministrativi di interessi identici. Quidi noi troviamo, abbiamo trovato e ne troveremo ancora, orientamenti ideologici contrastanti che sono perfettamente identici su concetti di interesse. Quindi sarebbe inutile: anche volendola applicare, la proposta di Paris non arriverebbe che a questo risultato, cioè che la minoranza da lui proposta non si metterebbe certamente a discutere e a fare la minoranza, ma si accoderà al concetto prevalente degli interessi. Questo avverrà in 9 casi su 10, qualora l'emendamento di Paris venga accettato.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: 9 favorevoli, 15 contrari.

L'emendamento è respinto.

Emendamento della Giunta per inserire dopo il quarto comma i seguenti:

«La domanda di cui al terzo comma deve essere presentata fra il sessantesimo ed il quarantacinquesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio.

Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadriennio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

Il termine decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino Ufficiale ».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole.

Altro emendamento della Giunta, aggiuntivo all'ultimo comma delle seguenti parole: « ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca d'ufficio ».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole.

Dò lettura dell'art. 13 con gli emendamenti approvati:

*Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione sino a 10.000 abitanti, la elezione dei Consiglieri comunali, si effettua con il sistema maggioritario e voto limitato.*

*Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni Consigliere.*

*Tuttavia la Giunta Provinciale, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei Consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.*

*In questo caso, si procederà alla elezione dei Consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.*

*La domanda di cui al terzo comma, deve essere presentata fra il sessantesimo e il quarantacinquesimo giorno precedente la scadenza del Consiglio. Nel caso che occorra procedere alla rinnovazione del Consiglio prima della scadenza del quadri-*

nio, la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal fatto che ha dato causa alla rinnovazione.

Il terminè decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del provvedimento di variazione territoriale o di scioglimento del Consiglio o dalla data nella quale il Consiglio ha perduto la metà dei propri membri. Per i Comuni di nuova costituzione, la domanda deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

La decisione della Giunta Provinciale è pubblicata per otto giorni nell'albo comunale ed ha efficacia fino a quando la Giunta non avrà disposto, in seguito a nuova domanda presentata con le modalità di cui al terzo comma, la modifica o la revoca del riparto oppure non ne avrà ordinata la revoca di ufficio.

E' posto ai voti l'art. 13: maggioranza favorevole, 5 contrari.

E' stato presentato un articolo 16 bis a firma Vinante, Albertini, Raffaelli, da inserire fra l'art. 16 e il 16 bis della Commissione, del seguente tenore:

« I Consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni del Comune, eseguiti col sistema della trattativa privata ».

E' posto ai voti questo articolo: unanimità.

L'ex articolo 16 bis diventa art. 16 ter.

MENAPACE (Indipendente): Volevo dire che Lei aveva già stabilito che nella numerazione definitiva questi bis scompaiano.

PRESIDENTE: Senza dubbio.

Art. 16 ter

« La carica di Consigliere comunale è incompatibile con quella di membro della Giunta Regionale o della Giunta Provinciale ».

E' posto ai voti l'articolo: unanimità.

Art. 17

« Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato ».

VINANTE (P.S.I.): Qui è previsto che non possono far parte dello stesso Consiglio gli ascendenti, discendenti o affini di primo grado. I coniugi non dovrebbero far parte?

RAFFAELLI (P.S.I.): Sono affini di primo grado!

VINANTE (P.S.I.): No, non sono affini di primo grado! Vorrei chiedere all'Assessore se i coniugi, secondo il suo punto di vista, possono far parte.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D. C.): Possono!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S. V. P.): Secondo questa dizione, possono.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 17: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

CAPO IV.

## DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 18

Il Presidente della Giunta Regionale, d'intesa col Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige e col Primo Presidente della Corte d'Appello di Trento, e sentito il Presidente della Giunta Provinciale, fissa con decreto la data delle elezioni per ciascun Comune e la partecipa al Sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi trenta giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il Presidente della Giunta Regionale comunica inoltre il decreto al Presidente della Commissione elettorale mandamentale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al Sindaco un esemplare autenticato delle liste di sezione.

E' stato presentato un emendamento della Giunta per aggiungere dopo il secondo comma, i seguenti commi:

« Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta Regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di 60 giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per la attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Commissario del Governo e col Primo Presidente della Corte di Appello di Trento e sentita la Giunta Provinciale, e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del Sindaco».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' aperta la discussione sull'articolo.

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei far presenti le difficoltà che si possono incontrare nell'aver stabilito un termine di trenta giorni. Poniamo che le

elezioni si riesca a farle il 27 maggio, ciò vuol dire che il 27 aprile deve essere pubblicato il decreto; vi sono dieci giorni per la presentazione delle liste; poi la Commissione elettorale deve avere tempo due giorni, perchè voi sapete che se la Commissione elettorale riscontra, per esempio, che i simboli sono facilmente confondibili, può dare 24 ore di tempo ai presentatori per presentare una modifica ai simboli che sono stati usati; 10 più 2 sono 12, e restano 18; poi dovranno essere spediti dai singoli Comuni al capoluogo per provvedere alla stampa dei manifesti e delle schede che in occasione delle elezioni amministrative variano da Comune a Comune, perchè ogni Comune ha nominativi diversi, nomi e cognomi che devono essere elencati sul manifesto, differenti da Comune a Comune, e le schede sono tutte diverse per i 128 Comuni della Provincia di Trento, e i 100 — o quanti sono — per la Provincia di Bolzano. Aggiungiamo le liste frazionali, il che fa 250 tipi di schede diverse, su 250 tipi di manifesti diversi. I manifesti devono essere pubblicati 10 giorni prima. Quindi abbiamo visto: 10 giorni per la presentazione, 2 giorni alla Commissione mandamentale, 1 giorno per arrivare al capoluogo ed un giorno se dal capoluogo vengono restituiti, sono 14 giorni. Devono essere affissi i manifesti 10 giorni prima, vi sono 6 giorni di tempo perchè vengano stampati i manifesti, corretti, perchè se in un manifesto nel quale sono indette le elezioni c'è un errore tipografico la cosa può avere un'importanza relativa perchè il senso si comprende lo stesso, ma se in una lista viene sbagliato un nome le conseguenze possono essere più gravi.

Non abbiamo presentato nessun emendamento, ma richiamiamo l'attenzione su questi inconvenienti perchè non succeda qualche cosa che potrebbe essere spiacevole per tutti, qualora da parte degli organi che dovranno provvedere a queste operazioni non si riuscisse materialmente a predisporre in tempo quello che deve essere predisposto. 6 giorni possono essere pochi e possono sorgere questioni abbastanza gravi. Detto questo, lasciamo, da parte nostra, al giudizio del Consiglio di decidere. Volevo aggiungere che in questi 6 o 7 giorni cadono due feste!

VINANTE (P.S.I.): Non sapevo dell'accordo che era stato raggiunto, però anch'io sotto questo punto di vista, soprattutto la questione del tempo indispensabile a svolgere tutte le operazioni elettorali, sono d'accordo che i 30 giorni sono assolutamente insufficienti. Non voglio farvi una elencazione dei lavori da parte degli incaricati per le varie procedure delle elezioni, però voglio af-

fermare che i concetti esposti adesso da Scottoni sono validi. Se voi lascerete i 30 giorni, metterete in gravi difficoltà le amministrazioni comunali e gli incaricati delle elezioni perchè possano rispettare tale termine.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Un maggior termine faceva parte delle richieste delle minoranze, le quali avevano appunto chiesto, come minimo, 35 giorni. La Giunta ha poi deciso di insistere sui 30 giorni. Per quanto concerne in se e per se la questione se in 30 giorni si possa arrivare a fare in tempo, dirò che la proposta appartiene alla formula originaria del testo elaborato da lungo tempo; vi ho pensato anch'io ed affermo che è stato tenuto conto di tutte queste esigenze e che in tempi normali, in condizioni normali, si dovrebbe poter arrivare. Non nascondo che questa volta, per la prima applicazione della legge, dato il fatto che stiamo votando e varando la legge così a breve distanza dall'indizione delle elezioni, la cosa diventa un po' più difficile, nel senso che ci vorrà uno sforzo di organizzazione effettivamente notevole, per poter entrare nel tempo, in quanto devono essere predisposti, — e questo potrà essere fatto prima del 27 aprile — nuovi testi di tutto il materiale elettorale con riferimento alla legge nuova.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 18: maggioranza favorevole, 4 astensioni.

E' stato presentato, a firma Benedikter, Brugger, Banal, Dalvit, un nuovo articolo 18 bis del seguente tenore:

#### Art. 18 bis

*I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta Provinciale, non oltre le ore 18 del trentesimo giorno anteriore a quello della votazione, i contrassegni tradizionali coi quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia.*

*Tale deposito deve essere fatto da persona munita di mandato da parte di uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del gruppo.*

*Il contrassegno, riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere depositato in triplice esemplare. Qualora il medesimo risulti identico o facilmente confondibile con altri contrassegni presentati in precedenza, il Presidente della Giunta Provinciale ricusa il ricevimento o fissa al depositante il termine di 24 ore per la eventuale presentazione di altro contrassegno.*

*Del ricevimento il Presidente della Giunta Provinciale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.*

• *Il Presidente della Giunta Provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le Commissioni mandamentali della provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni Comune, dei contrassegni depositati presso la Giunta Provinciale.*

SCOTONI (P.C.I.): Perchè è stato messo «il contrassegno viene ricusato nel cusa in cui sia identico o facilmente confondibile con uno presentato prima?» Non era forse meglio adottare una formula analoga a quella che viene prevista per le Commissioni elettorali, e dire, oltre a quello che è stato detto, «o facilmente confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti?» Perchè, guardate, può essere un'ipotesi estrema, ma siccome si parla di partiti e movimenti, poniamo l'ipotesi che un giorno o due giorni prima, un partito o un gruppo, che può essere piccolo o grande, non si sa, presenti l'emblema tradizionale di un altro partito, in tal caso potrebbe crearsi una situazione di disagio.

BENEDIKTER (Assessore agli affari generali - S.V.P.): Presenti un emendamento lei.

SCOTONI (P.C.I.): No, è una cosa che interessa più a voi che a noi. Pensi, domani un gruppo di indipendenti in provincia di Bolzano deposita 4 mesi prima delle elezioni l'emblema dell'Edelweiss. Voi non lo potete usare, se non siete autorizzati da quello lì! E la Giunta Provinciale non può ricusarlo....

DALVIT (D.C.): Si conoscono fra loro....

SCOTONI (P.C.I.): Se non dite che la Giunta Provinciale è autorizzata a ricusare quelli notoriamente usati da un partito; è autorizzata a ricusare solo quelli che siano simili ai simboli presentati precedentemente, il primo che arriva se lo prende.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): E' da osservare che la formulazione proposta dal cons. Scotoni coincide con quella riferita alla Commissione mandamentale per la ricusazione dei contrassegni. La facoltà della Commissione mandamentale di ricusare i contrassegni con quella formula, cioè quando siano identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti, rimane intatta. Sono due cose diverse. L'emendamento proposto tende a tutelare preventivamente contrassegni tradizionali, quindi a prevenire un eventuale abuso al quale solo all'ultima ora dovrebbe rimediare la Commissione mandamentale ricusando contrassegni che si possono confondere con quelli di altri partiti. Forse

non è logico che si usino le stesse formule: una è la tutela preventiva, ante-presentazione di lista, e l'altra è un controllo successivo, dopo presentata la lista.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 18 bis: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

#### Art. 19

*Entro il terzo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, il Sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione.*

*Nella Provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.*

*Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione, e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dello esercizio del voto.*

*Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante firma di ricevuta, sull'apposito tagliando, dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.*

*Quando la persona cui fu fatta consegna non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.*

*Per gli elettori aventi residenza in altro Comune, i certificati vengono consegnati tramite l'ufficio comunale di residenza quanto volte questa sia conosciuta.*

*Gli elettori nei due giorni precedenti la votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.*

*Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della votazione e contro ricevuta sull'apposito tagliando, di ottenerne dal Sindaco un altro, stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale è stampigliata la parola « duplicato ».*

*Ai fini del presente articolo l'ufficio comunale resta aperto nel giorno antecedente e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.*

E' stato presentato un emendamento a firma Scotoni, Raffaelli, Vinante per sostituire, al primo comma, le parole: « entro il terzo giorno », con « entro il quinto giorno ».

VINANTE (P.S.I.): La richiesta di mettere il termine di 5 giorni è data dal fatto di concedere almeno il tempo indispensabile perchè l'elettore possa compiere il proprio dovere. Ammettiamo che l'elettore si trovi dislocato nell'Italia meridionale; la notifica deve arrivare entro tre giorni, non ha il tempo materiale di venire a compiere il proprio dovere. Quindi direi di lasciare il margine di 5 giorni, come era previsto nella legge precedente, che non sconvolge niente, ma mette nella possibilità l'elettore di compiere con più tranquillità il suo dovere.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Data la riduzione del termine generale è necessario ridurre questo termine, avvicinarlo di più al giorno delle elezioni, altrimenti ci sarebbero troppo pochi giorni a disposizione per il recapito dei certificati. Però non vedo che ne derivi un impedimento all'elettore nell'esercizio del suo voto, perchè l'elettore, per esercitare il suo diritto di voto, deve votare nel Comune. Quindi dovrà recarsi nel suo domicilio per ritirare il certificato elettorale, e il certificato elettorale verrà recapitato, anzichè cinque giorni prima, tre giorni prima al suo domicilio.

VINANTE (P.S.I.): E' troppo poco!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): C'è una maggiore garanzia perchè il Comune possa provvedere a recapitare tutti i certificati elettorali, due giorni di più per il Comune di recapitare i certificati agli elettori.

SCOTONI (P.C.I.): Guardi che un elettore che si trovasse, per ragioni di lavoro, fuori della provincia, non fa in tempo a ricevere nel posto dove lavora il certificato col quale può andare dal suo datore di lavoro a chiedere il permesso per poter rientrare e votare, perchè: « entro i tre giorni precedenti », che cosa vuol dire? Se glielo portano a casa il venerdì sera e trovano la mamma, la zia, la cugina che glielo spediranno sabato, o anche venerdì, nella migliore delle ipotesi il certificato gli arriva quando ormai è fuori tempo utile. D'altra parte non ho presente da quale giorno i Comuni cominciano a distribuire i certificati elettorali! . . .

CONSIGLIERE: Dall'indizione.

SCOTONI (P.C.I.): Dall'indizione, ed allora si tratta di avere 25 o 27 giorni. Quando il Sindaco espone i manifesti che indicano le elezioni in quel Comune, può cominciare, se vuole, ad emettere i certificati elettorali, ed ha tempo quindi 25 o 27 giorni; non mi pare che cambi molto.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali -

S.V.P.): E' da rilevare che il Comune impiega pure una decina di giorni per la preparazione dei certificati, quindi il tempo complessivo che il Comune ha a disposizione sarà di 15-17-18 giorni.

ALBERTINI (Presidente G.P. Trento - D.C.): Si svegli il Comune! Fate cinque, siamo d'accordo anche noi.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 19: unanimità.

#### Art. 20

*In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di tre scrutatori e di un segretario. Il più anziano degli scrutatori assume le funzioni di Vicepresidente.*

*Presso la Cancelleria della Corte di Appello di Trento e presso la Giunta regionale sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Primo Presidente della Corte di Appello di Trento, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di Presidente di seggio elettorale.*

*Il Presidente è nominato dal Primo Presidente della Corte d'Appello di Trento. Per la prima sezione o sezione unica il Presidente è scelto tra i magistrati, i funzionari e gli impiegati civili della Regione, delle Provincie e dei Comuni, in possesso di un titolo di scuola media superiore.*

*Per i Presidenti delle altre sezioni è richiesto, come minimo, il titolo di scuola media inferiore.*

*Nella nomina a Presidente di ufficio elettorale sono preferite quelle persone che, essendo iscritte nell'elenco di cui al 2° comma del presente articolo, risiedono nel Comune dove ha sede l'ufficio elettorale e sono elettori nel Comune medesimo.*

*Nei Comuni della provincia di Bolzano, per la nomina a Presidente dell'ufficio elettorale, è richiesta la piena conoscenza della lingua italiana e tedesca.*

*In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune.*

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Emendamento della Giunta, sostitutivo del primo comma con il seguente: « In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di cinque scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario ».

E' posto ai voti questo emendamento sostitutivo: unanimità.

Altro emendamento a firma Paris, Buratti, Molignoni, per aggiungere, al terzo comma, dopo le parole « i funzionari e gli impiegati », le parole « dello Stato ».

PARIS (P.S.D.I.): Se tutti i Comuni facessero le elezioni nello stesso giorno non sarebbero sufficienti gli impiegati della Regione, delle Province e dei Comuni. Poi, riguardo agli impiegati dei Comuni, ho i miei dubbi sull'obiettività dei loro pronunciamenti in merito ad eventuali contestazioni.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): C'è chi ha detto che gli impiegati dello Stato sarebbero esclusi con questo articolo dalla funzione di Presidenti dei seggi, ma chi esamina bene l'articolo trova e dovrà a sua volta constatare che non è vero, perchè il terzo comma si riferisce al Presidente della prima sezione o sezione unica, mentre per i Presidenti delle altre sezioni si richiede semplicemente il titolo di studio di scuola media superiore e quindi si ammettono tutti, anche gli impiegati dello Stato. Per il Presidente della prima sezione ci sono anzitutto i magistrati come tali...

PARIS (P.S.D.I.): Ma sono in numero limitato!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): ... e quindi tutti coloro che sono compresi sotto questa dizione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sono pochi!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Sappiamo che per le elezioni politiche vige in un certo qual senso un criterio diverso, cioè che sono preferiti in primo luogo gli impiegati dello Stato, in quanto è lo Stato stesso che appunto collabora nella formazione degli elenchi relativi. Direi comunque, però, che si dovrebbe stabilire un criterio di preferenza per le categorie elencate qui, nel senso che tra queste categorie siano preferibilmente nominati i Presidenti della prima sezione, lasciando aperta la possibilità di nomina degli impiegati dello Stato.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Siamo favorevoli all'inserimento della possibilità che gli impiegati dello Stato siano incaricati della Presidenza della Commissione mandamentale, l'avevamo già detto all'Assessore Benedikter, perchè non crediamo qui di fare una distinzione di questa natura fra un funzionario e un altro. In fondo se hanno il diploma di scuola media superiore e vivono qui, hanno identiche possibilità di indipendenza e di valutazione delle situazioni locali, quali possono averle i fun-

zionari della Regione, delle Province e dei Comuni. Non sono d'accordo con Paris che i funzionari dei Comuni non hanno obiettività; i funzionari nominati Presidenti non hanno mai dato luogo a reclami, mettiamoli tutti sullo stesso piano: « pubblici funzionari degli enti, che hanno il titolo di studio di scuola media superiore, possono accedere alla carica di Presidente di seggio ». Fare una distinzione non mi pare sia il caso.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: maggioranza favorevole, 1 contrario, 5 astenuti.

E' posto ai voti tutto l'articolo emendato: unanimità.

#### Art. 21

*Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi, del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori, esclusi i candidati.*

*Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano di età.*

*Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del Segretario comunale.*

*Ai nominati il Sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.*

C'è un emendamento della Giunta per inserire al primo comma, dopo le parole: « la Commissione elettorale comunale », le parole « in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Altro emendamento della Giunta, per sopprimere alla fine del primo comma le parole « esclusi i candidati ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' stato presentato un altro emendamento al primo comma. Adesso, dopo l'accettazione dell'emendamento soppressivo delle parole « esclusi i candidati », il comma termina: « che siano idonei alle funzioni di scrutatori ». Si chiede di aggiungere, con il nuovo emendamento presentato da Vinante, Scotoni, Molignoni, le parole « sentiti i delegati di lista ».

E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza contraria, 7 favorevoli.

VINANTE (P.S.I.): Lo stesso emendamento vorrei presentarlo dove dice: « se il Comune sia retto da un Commissario ».

**PRESIDENTE:** Nello stesso articolo?

**VINANTE (P.S.I.):** Sì, nello stesso articolo!

**PRESIDENTE:** Va bene. « Se il Comune sia retto da un Commissario, sentiti i delegati di lista, questi... ecc. ». Chi è d'accordo di aggiungere queste parole? Respinto a lieve maggioranza.

E' posto ai voti l'art. 21: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

#### Art. 22

*« Il segretario del seggio è pure nominato dalla Commissione elettorale comunale a maggioranza assoluta dei voti, nella stessa seduta nella quale si è provveduto alla nomina degli scrutatori, scegliendolo fra gli elettori residenti nel Comune, che possibilmente siano in possesso del titolo di scuola media inferiore. E' data la precedenza ai dipendenti comunali ».*

C'è un emendamento a firma Scotoni, Paris, Nardin, Raffaelli per sopprimere le parole: « E' data la precedenza ai dipendenti comunali ».

**SCOTONI (P.C.I.):** Proponiamo di sopprimere queste parole perchè non è chiaro quello che avviene. C'è una Commissione che elegge un segretario; che cosa vuole dire « è data la precedenza ai dipendenti comunali »? Che prima la Commissione deve porre in votazione la nomina dei dipendenti comunali, oppure che se, per esempio, la Commissione è composta di 8 membri e uno, non dipendente comunale, prende 5 voti, e un dipendente comunale ne prende 3, viene eletto il dipendente comunale, anche se ha riportato meno voti dell'altro?! Mi pare che sarebbe una situazione anormale sia in un caso che nell'altro. Se si va a voti, è chi prende più voti che viene eletto, e non vedo la precedenza come possa entrarci. Potrebbe entrarci solo se si intendesse dire: « Va bene, voi avete la facoltà di eleggere il segretario, però in precedenza dovete votare i dipendenti comunali, e se tutti i dipendenti comunali non raggiungono la maggioranza, allora potremo prenderne un altro ». Per cui si avrebbe l'ipotesi che, — siccome fra il resto più sopra si dice che il titolo di studio, anche se non è obbligatorio, dà la preferenza — si farebbe votare per il bidello della scuola perchè è un dipendente comunale, perchè ha quella precedenza. Mi sembra una situazione piuttosto anormale!

**PRESIDENTE:** E' posto ai voti l'emendamento soppressivo preletto: unanimità.

Emendamento a firma Paris, Buratti, Molignoni, sostitutivo dell'art. 22 con il seguente: « Il Presidente del seggio si sceglie il Segretario, pos-

sibilmente fra gli elettori del Comune in possesso del titolo di scuola media inferiore ».

**PARIS (P.S.D.I.):** Mi pare che il Segretario sia uno stretto collaboratore. Fino ad oggi è sempre stato il Presidente che si sceglie il Segretario, meglio se fuori del Comune, ma per far rispettare il primo criterio l'ho inserito nell'emendamento, appunto perchè, specie se si tratta di dipendenti comunali, non so se la loro libertà di giudizio è proprio assoluta.

**BRUSCHETTI (D.C.):** Dal punto di vista linguistico credo che la dizione non vada; sembra che il Comune debba avere la media superiore, e non il funzionario.

**PRESIDENTE:** « Il Presidente del seggio si sceglie il Segretario possibilmente fra gli elettori del Comune in possesso del titolo di scuola media superiore ». No, sono gli elettori, non il Comune.

E' posto ai voti l'emendamento: 12 favorevoli, 16 contrari, gli altri astenuti. E' respinto a maggioranza.

E' posto ai voti l'art. 22: maggioranza favorevole, 1 contrario, 1 astenuto.

C'è un articolo 22 bis, proposto dalla Giunta:

#### Art. 22 bis

*Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:*

- a) *coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;*
- b) *i dipendenti dei Ministri dell'interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;*
- c) *gli appartenenti a Forze Armate in servizio;*
- d) *i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;*
- e) *i segretari comunali, nei Comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;*
- f) *i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.*

E' posto ai voti l'art. 22 bis: unanimità.

#### Art. 23

*L'Ufficio di Presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.*

*Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.*

*Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni.*

*Per i reati commessi a danno dei membri del-*

*l'ufficio si procede a termini dell'art. 23 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203.*

C'è un emendamento della Giunta per sopprimere, al secondo comma, le parole « più anziano ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 23: unanimità.

Art. 24

*« Tre membri almeno dell'ufficio, tra cui il Presidente o il vicepresidente, devono trovarsi presenti a tutte le operazioni elettorali ».*

E' posto ai voti l'art. 24: unanimità.

Art. 25

*Al Presidente degli uffici elettorali di sezione spetta per il solo giorno della votazione un compenso fisso di Lire 3.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari di VII grado dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai magistrati di grado superiore al VII spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.*

*Agli scrutatori ed ai segretari spetta, per il solo giorno della votazione, un compenso fisso di Lire 2.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione se dovuto nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado IX. Ai funzionari statali di grado superiore al IX, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.*

*Ai membri dell'ufficio della prima sezione o sezione unica è inoltre corrisposto un compenso fisso suppletivo pari a Lire 2.000 per il Presidente e Lire 1.500 per gli scrutatori ed il Segretario, al lordo delle ritenute di legge.*

*Ai membri dell'ufficio centrale di cui al secondo comma dell'art. 49, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso fisso di Lire 4.000 al Presidente e di Lire 3.000 agli scrutatori ed al Segretario, al lordo delle ritenute di legge.*

*La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'amministrazione comunale.*

SCOTONI (P.C.I.): Vorrei conoscere il motivo per cui la Commissione ha ritenuto di sostituire le parole « funzionari statali », con: « magistrati di grado superiore al VII ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Nell'articolo precedente, dove sono stati inseriti adesso gli impiegati civili dello Stato, si parlava solo, con riferimento ai funzionari dello Stato, di magistrati; perciò, dato l'emendamento accolto prima, dovrebbe rimanere il testo proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE: Quindi la proposta della Commissione: « i magistrati di grado superiore al VII », va respinta.

SCOTONI (P.C.I.): Se non sbaglio, oltre che funzionari dello Stato abbiamo detto che possono essere anche funzionari delle Province o dei Comuni, ad esercitare questa funzione; allora mi domando: se c'è un funzionario della Provincia, facciamo l'ipotesi, che abbia un grado superiore al corrispondente VII dello Stato, è giusto che questi debba ricevere un compenso inferiore a quello che gli spetterebbe per legge? Noi gli affidiamo un compito; va in trasferta, e lo paghiamo meno di quello che la legge prevede che debba essere il suo compenso? Perché non mettiamo: « ai funzionari di grado superiore al VII spetta, se dovuto, il trattamento », senza precisare se siano statali, provinciali o altro?

PARIS (P.S.D.I.): Credo che in occasione delle prossime votazioni comunali molti medici avranno da fare parecchi certificati di malattia! Chi si muove per tre mila lire al giorno, e per il solo giorno della votazione? Sappiamo che per gli scrutatori occorre poi per lo meno un'altra giornata. Ed agli scrutatori due mila lire?! Bisogna fare le cose con un po' di giustizia!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Oltre al trattamento di missione!

PARIS (P.S.D.I.): Prendi un libero professionista, non va assolutamente! Ciò vuol dire che non volete che elementi al di fuori degli impiegati dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni compiano questo lavoro! Questa la deduzione che se ne deve trarre, perchè è impossibile pretendere che per due mila lire uno vada a fare lo scrutatore per due giornate!

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Se un Presidente dell'Ufficio elettorale è del posto percepisce 3.000 lire; se è del posto, allo scrutatore spettano 2.000 lire; i Presidenti e i funzionari, in aggiunta allo stipendio prendono 3.000 lire, se sono sul posto. Se si spostano hanno 3.000 lire e il trattamento di missione, nella misura di altre 3.000 lire; quindi 6.000 lire, o 4.000, a seconda. Se sono 2 giorni, prendono 2 giorni di diaria, e in più il pernottamento, a meno che non vogliamo aumentare di 1.000 lire, ma la legge dello Stato è precisa, anche quella votata al Senato, come quella regionale. A meno che non crediamo che i Comuni nostri debbano essere più ricchi e i nostri funzionari più pagati che nel resto del territorio nazionale!

VINANTE (P.S.I.): Penso che si sia voluto fare una certa economia; però osservo che in una giornata, specialmente nelle sezioni più numerose, non è possibile svolgere tutto il lavoro. Ora domando: è giusto che uno che lavora per due giorni lo si paghi per uno? Non lo trovo giusto; penso che almeno si debbano considerare due giornate, specialmente nelle sezioni dove gli iscritti sono numerosi, perchè l'esperienza ci insegna che nella prima giornata non si riesce a fare gli scrutini ma si deve arrivare ad una seconda giornata. Perciò ritengo opportuno di calcolare almeno due giorni.

PRESIDENTE: Credo che il Consiglio deva ritornare al testo della Giunta; la Commissione ha proposto la dizione: « i magistrati di grado superiore al VII », che dovrebbe venir respinta per ritornare al testo della Giunta. Chi è favorevole al testo della Commissione, alzi la mano. E' respinto, rimane quindi il testo della Giunta, solo che la Giunta propone al comma terzo, dopo la parola « funzionari », di sopprimere la parola « statali ». Di modo che il testo suonerebbe: « ai funzionari di grado superiore al VII spetta.. ecc. ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Si dovrebbe comunque dire « pubblici funzionari », perchè possono essere funzionari anche di un partito.

FIORESCHY (S.V.P.): Secondo me bisogna precisare; dice: « per i funzionari di grado VII », ma di quale gerarchia? corrispondente al grado statale? Perchè vi è una differenza fra il grado del ruolo provinciale di VII grado e il grado statale VII.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Pruner, Stoetter, per inserire, al primo comma, tra le parole « ai » e « funzionari » la parola « pubblici ». Quindi il testo sarebbe: « Ai pubblici funzionari di grado superiore al VII ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Abbiamo con ciò respinto il testo della Commissione per quanto riguarda il primo comma, ed abbiamo invece accolto il testo della Giunta, togliendo la parola « statali » ed aggiungendo la parola « pubblici ».

Altro emendamento, a firma Vinante, Scotoni, Nardin al terzo comma dell'art. 25; aggiungere alla terza riga, dopo la parola « compenso »...

SCOTONI (P.C.I.): « Un compenso »!

PRESIDENTE: Dopo le parole: « un compenso fisso », aggiungere « giornaliero ». Tale emendamento si prevede anche al primo comma.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Qui si tratta di tutto un sistema instaurato con la legge medesima, che prevede appunto che ci sia solo un giorno di votazione, anzi tutto, e che la Commissione del singolo seggio compia nello stesso giorno, dovendo la votazione terminare alle 20, il lavoro di scrutinio fino alle 22, avendo due ore di tempo. Solo per la sezione centrale è previsto un caso di forza maggiore, vedi art. 51, dove si dice: « Qualora, per cause di forza maggiore, entro due ore dalla costituzione dell'ufficio tutti i verbali non siano pervenuti all'ufficio centrale, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni medesime e il loro rinvio alle ore 9 del lunedì, immediatamente successivo al giorno della votazione ». Quindi nel caso della sezione centrale, non della sezione unica ma centrale, è previsto per forza maggiore che si possa rinviare lo scrutinio al lunedì.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Chiediamo la sospensione!

SCOTONI (P.C.I.): Se così fosse allora l'emendamento sarebbe superfluo, ma non credo che sia così, perchè all'art. 26 si dice: « Il Sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale, ecc. ».

Almeno il Presidente dovrà già cominciare a funzionare il giorno precedente, se deve fare questo, e non certo per 5 minuti, perchè sono previste molte operazioni.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): L'insediamento del seggio avviene il giorno stesso della votazione. Per quanto concerne l'art. 26 è previsto che il Presidente del seggio possa prendere in consegna il materiale elencato, ma non si parla di operazioni. Del resto la stessa legge statale ha introdotto una modifica, che proponiamo, nel senso che il Presidente possa prendere in consegna il materiale il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore 6, e rispettivamente delle 7. La legge statale prevede che il Presidente non solo costituisca il seggio il giorno stesso della votazione, ma che addirittura prenda in consegna il materiale il giorno stesso della votazione.

PARIS (P.S.D.I.): C'è una disposizione, cioè che le ore straordinarie sono vietate. Comunque, a me sembra che accettare l'emendamento « giornaliero », sia la cosa più buona, perchè una sezione non può chiudere prima delle 20 finchè non abbia votato il 100 % degli elettori. E' possibile che in due ore possa consegnare le schede alle varie liste, fare il calcolo delle preferenze? Se non

riesce è giusto che abbia il gettone del giorno successivo.

**PRESIDENTE:** C'è un altro emendamento, a firma Vinante, Nardin, Paris. Leggo l'emendamento presentato: Sostituire il primo capoverso dell'art. 25 con il seguente: « Al Presidente degli uffici elettorali di sezione spetta per i giorni delle operazioni elettorali un compenso fisso giornaliero di Lire 3.000; e lo stesso emendamento vale al secondo capoverso.

**BENEDIKTER** (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Mi oppongo a questo emendamento che tende a portare una proroga di uno o due giorni alla votazione, in quanto questa semplificazione e riduzione è un miglioramento sostanziale che la legge porta al sistema delle elezioni, e non è inventato nella Regione, in quanto una simile procedura esiste in altre parti d'Europa dove si riesce a pubblicare il lunedì mattina alle ore 6 i dati delle elezioni, non solo amministrative ma politiche, su tutto il territorio dello Stato. Quindi se questo è possibile in Austria, in Germania, in Svizzera, credo che possa essere possibile anche in Italia.

**ALBERTINI** (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Direi di distinguere la questione delle giornate di procedura elettorale, che riguarda altri articoli, e dovremo fare salvo il principio che la votazione avviene in un giorno e che la sezione unica o le sezioni periferiche trasmettono i dati — chiusa la sezione elettorale — ed i risultati alla sezione centrale nello stesso giorno. Questo può avvenire benissimo. Questa sezione centrale lavorerà un giorno di più. Stabiliamo il principio generale che per coloro che fanno le prestazioni di Presidente e scrutatore viene corrisposto, secondo il lavoro che fanno, se sarà un giorno tre mila lire e sei mila lire se saranno due giorni. Ma distinguerei il trattamento del Presidente dal trattamento degli altri. Qui l'emendamento della Giunta dice: « ai membri degli uffici della prima sezione, della sezione unica centrale, è inoltre corrisposto un compenso giornaliero suppletivo »; lascierei le tre mila lire anche qui, perchè questi lavorano un giorno di più. Non possiamo sempre stare qui a guardare le mille lire, lavorano due giorni e diamo 6 mila lire!

**PRESIDENTE:** Pongo ai voti il primo emendamento che suona: « Al Presidente degli uffici elettorali di sezione spetta per i giorni delle operazioni elettorali un compenso fisso giornaliero di Lire 3.000 »: maggioranza contraria.

Metto ai voti il secondo emendamento: « Agli

scrutatori e ai segretari spetta, per i giorni delle operazioni elettorali, un compenso fisso giornaliero di Lire 2.000 »: respinto a maggioranza.

Metto ai voti l'emendamento al terzo comma, per aggiungere dopo le parole: « un compenso fisso », la parola: « giornaliero »: respinto a maggioranza.

**ALBERTINI** (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Chiedo la sospensione della votazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE:** Questi sono stati respinti; si possono presentare altri emendamenti.

**BRUGGER** (S.V.P.): Chiedo la sospensione della discussione.

**PRESIDENTE:** La sospensione della discussione su questo articolo?

**BRUGGER** (S.V.P.): Della discussione!

**PRESIDENTE:** C'è la proposta di sospendere. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: la proposta è respinta a maggioranza.

E' posto ai voti l'art. 25: maggioranza favorevole, 5 contrari, 1 astenuto.

#### Art. 26

*Il Sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, il Presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:*

- 1) *il plico sigillato contenente il bollo della sezione;*
- 2) *le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;*
- 2 bis) *un estratto delle liste, di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;*
- 3) *tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;*
- 4) *l'elenco nominativo degli scrutatori e del segretario, nominati per sezione, a norma dell'art. 21, firmato dal segretario del Comune;*
- 5) *l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al Comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;*
- 6) *il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta Regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;*

- 7) *le urne occorrenti per la votazione;*
- 8) *un congruo numero di matite copiative per il voto;*
- 9) *almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;*
- 10) *il pacco degli stampati e della cancelleria, occorrenti per il funzionamento della sezione.*

*Le schede, stampate nella sola lingua italiana per la provincia di Trento ed in lingua italiana e tedesca per la provincia di Bolzano, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura della Regione con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella Tabella A-B allegata alla presente legge, vistata dal Presidente della Giunta regionale. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.*

*I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio Regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui.*

E' stato presentato un emendamento della Giunta e uno a firma Scotoni, Paris, Raffaelli, il quale chiede la sostituzione del punto 4) con la seguente dizione: « I verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21 ».

• SCOTONI (P.C.I.): E' l'elenco degli scrutatori che viene previsto al punto 4). La legge nazionale dice: « il verbale », in quanto si tratta di deliberazione presa dalla Commissione che deve osservare determinate forme; d'altra parte penso che questi verbali li farà, perchè quando la Commissione vota concluderà il proprio lavoro con un verbale. Perchè poi fare degli elenchi? Mandiamo addirittura il verbale!

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): L'intento era di semplificare e di trasmettere solo un elenco anzichè far redigere o rifare in questo caso il verbale, cioè trasmettere i risultati e non l'operazione come tale.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: 13 favorevoli, 11 contrari, 7 astenuti.

Emendamento della Giunta: al primo comma, dopo le parole: « del giorno precedente le elezioni », inserire le parole: « ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6 ».

Altro emendamento: al penultimo comma sostituire le parole « nella tabella A-B allegata alla presente legge, vistata dal Presidente della Giunta Regionale », con le parole: « nelle tabelle A-B-C e D allegate alla presente legge ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Per quanto concerne le tabelle allegate, sono a disposizione di tutti i Consiglieri come parte degli emendamenti a stampa distribuiti; per quanto concerne l'allegato A, vorrei far presente che sarà modificato nel senso di mettere prima le cifre dall'alto in basso, e di mettere la casella al fianco destro della rubrica.

SCOTONI (P.C.I.): Vuole ripetere, prego?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Nell'allegato « A » ci sono 4 rubriche, nell'elenco dei candidati: adesso c'è prima una casella e poi la cifra. Per ragioni di semplicità, verrebbe posta prima la cifra, e la casella dove si esprimono i voti verrebbe posta al fianco destro, secondo lo stesso schema della intestazione della rubrica. E' più pratico.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento della Giunta: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Rileggo il testo emendato dell'art. 26.

« Il Sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 6, il Presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- 1) *il plico sigillato contenente il bollo della sezione;*
- 2) *le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;*
- 3) *un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;*
- 4) *tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;*
- 5) *i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 21;*
- 6) *l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al Comune entro le ore 16 del sabato precedente la votazione;*
- 7) *il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta Regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;*
- 8) *le urne occorrenti per la votazione;*

- 9) un congruo numero di matite copiative per il voto;
- 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- 11) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.

Le schede, stampate nella sola lingua italiana per la provincia di Trento ed in lingua italiana e tedesca per la provincia di Bolzano, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura della Regione, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-B-C e D allegate alla presente legge. Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva, sono quelli in uso per le elezioni del Consiglio Regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui ».

E' posto ai voti l'art. 26: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Si riprende alle ore 15.

(Ore 12.45).

\* \* \*

(Ore 15.15).

Assume la Presidenza il Vicepresidente avv. Rosa.

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

## SEZIONE II

### PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

#### Art. 27

La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 200 elettori, nei Comuni con più di 30.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 3.000 abitanti, 20 nei Comuni con più di 1.000 abitanti e 10 nei Comuni con meno di 1.000 abitanti.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel comma precedente.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dal notaio o segretario comunale, o dal Pretore o dal Giudice conciliatore.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato nome, cognome, paternità, luogo di nascita e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva, secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista nello stesso Comune nè può presentarsi contemporaneamente come candidato in altri Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno.

Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Emendamento presentato da Paris, Molignoni, Buratti, per sostituire il primo comma con il seguente: « La lista dei candidati deve essere presentata da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5.000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 3.000 abitanti, 20 nei Comuni con più di 2.000 abitanti, 10 nei Comuni inferiori ai 2.000 abitanti ».

E' posto ai voti l'emendamento: 10 contrari, 5 favorevoli.

PARIS (P.S.D.I.): Domando la verifica del numero legale!

PRESIDENTE: L'emendamento è stato respinto.

Al secondo comma, emendamento della Giunta per sostituire le parole « un terzo », con le parole « la metà ».

E' posto ai voti questo emendamento: unanimità.

Al quarto comma, emendamento di Paris, Buratti, Molignoni, per aggiungere alle parole « o dal Giudice conciliatore » le parole « o da un cancelliere giudiziario ».

PARIS (P.S.D.I.): Non è sempre facile trovare il notaio, il Sindaco, il segretario comunale a disposizione, dove bisogna raccogliere le 200 firme. I cancellieri ci sono sempre stati del resto.

NARDIN (P.C.I.): Ci sono sempre stati i cancellieri!

PARIS (P.S.D.I.): C'è da fidarsi, dei cancellieri.

NARDIN (P.C.I.): Sempre ci sono stati i cancellieri, in ogni elezione.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'emendamento che propone l'aggiunta dei cancellieri giudiziari. Chi è d'accordo?

Respinto con 14 voti contrari e 8 favorevoli.

Emendamento della Giunta al sesto comma, per sostituire le parole « paternità, luogo di nascita », con le parole: « luogo e data di nascita ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 27: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Art. 27 bis

*Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione sino a 10.000 abitanti, le candidature, raggruppate in liste, devono comprendere un numero di candidati non inferiore ad 1/5 e non superiore a quello dei consiglieri da eleggere.*

*Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere.*

E' proposto un emendamento dalla Giunta, sostitutivo del primo comma con il seguente: « Le candidature debbono essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti dei Consiglieri da eleggere. Quando il numero dei Consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore ».

E' posto ai voti l'emendamento della Giunta: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

E' posto ai voti l'art. 27 bis: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 28

*Nei Comuni della provincia di Bolzano nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore di 1/3 a quello dei Consiglieri da eleggere.*

*In detti Comuni della provincia di Bolzano, le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti dell'assegnazione dei seggi spettanti ai più alti resti, di cui all'art. 66.*

*Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.*

Emendamento della Giunta per aggiungere, in continuazione del primo comma, la seguente dizione: « Quando il numero dei consiglieri da comprendere in ogni lista contenga una cifra decimale superiore a 50 è arrotondato all'unità superiore ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 28: unanimità.

Art. 29

*Con la lista dei candidati deve anche presentarsi:*

- 1) *un modulo, in triplice esemplare, di contrassegno, anche figurato, ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;*
- 2) *una dichiarazione di accettazione di ogni candidato autenticata dal notaio, dal segretario*

*comunale o dal Pretore o dal Giudice conciliatore;*

- 3) *l'eventuale indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista per i Comuni contemplati dal precedente articolo;*
- 4) *le eventuali dichiarazioni di collegamento della lista di cui al numero precedente.*

*Le designazioni e le dichiarazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da un notaio o segretario comunale, o dal Pretore o dal Giudice conciliatore.*

*Le liste e gli allegati debbono essere presentati alla Segreteria del Comune entro le ore 12 del ventesimo giorno precedente la elezione.*

*Il segretario comunale o dipendente comunale da lui delegato, rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimmetterli, nel pomeriggio del giorno di cui al comma precedente, alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.*

Emendamento della Giunta, al primo comma, per aggiungere il seguente numero 1) bis: « Il certificato, per ogni candidato, attestante la iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Provincia, rilasciato dal Sindaco competente »; al numero 3), dopo le parole « presso ogni seggio », inserire le parole « e presso l'ufficio centrale ».

PARIS (P.S.D.I.): Domando la parola sull'emendamento della Giunta. Guardate che è una questione di diritto elettorale passivo, il quale era uscito dalla porta e ora entra dalla finestra. Quando si pretende da ogni candidato il certificato attestante l'iscrizione ad un Comune della Provincia, siamo alle stesse! Non ne faccio nessuna questione, dopo questo avvertimento.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Si eliminano le parole « della Provincia », perchè è stato tolto il riferimento alla Provincia nella disposizione fondamentale, e quindi è la conseguenza logica di una modifica portata precedentemente in sede di Consiglio.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo di togliere le parole « della Provincia »?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): « Di un Comune della Provincia ».

PRESIDENTE: « Di un Comune della Provincia »? E' posto ai voti l'emendamento della Giunta: unanimità.

Emendamento Paris, Buratti, Scotoni, all'ultimo comma per aggiungere dopo le parole « il giorno e l'ora », le parole « e il numero progressivo ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Emendamento Benedikter, Dalvit, Lorenzi, sostitutivo del punto 4): « Le dichiarazioni di collegamento possono essere presentate alla Commissione mandamentale entro le ore 9 del secondo giorno successivo alla presentazione delle liste ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 29: è approvato all'unanimità.

Art. 29 bis, proposto dalla Giunta, del seguente tenore:

« Nel caso di elezioni con rappresentanza separata per frazioni, le norme di cui agli artt. 27, 27 bis, 29 in quanto applicabili, si intendono riferite alle singole frazioni anzichè al Comune, e nel caso in cui alla frazione è stato assegnato un numero di Consiglieri inferiori a cinque, il numero massimo dei candidati che possono essere compresi in ogni lista è eguale a quello dei Consiglieri da eleggere. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali delle sezioni della frazione.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista ed in più di una frazione ».

E' posto ai voti l'art. 29 bis: unanimità.

#### Art. 30

La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco, entro le ore 12 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dal n. 3 dell'articolo precedente, vanno consegnate, entro le ore 12 del sabato precedente la votazione, al Sindaco che ne cura la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli Presidenti la mattina stessa dell'elezione, purchè prima dell'inizio delle operazioni.

E' posto ai voti l'art. 30: unanimità.

#### Art. 31

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle candidature:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
- b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione, di cui al n. 2 dell'art. 29;
- c) ricusa i contrassegni che siano identici o che

si possono facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate, quelle per le quali manchi tale requisito.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare alle ore 9, del secondo giorno successivo, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed emettere nuovi documenti e nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

Emendamento della Giunta per aggiungere, in continuazione della lett. b), la dizione: « o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Provincia rilasciato dal Sindaco competente ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Emendamento della Giunta per sostituire la lett. c) con la seguente: « ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Ricusa altresì i contrassegni riproductenti immagini o soggetti di natura religiosa ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Emendamento Benedikter, Brugger, Banal, Dalvit, per inserire la lett. c) bis, del seguente tenore: « Accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta Provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata dal dirigente o dirigenti provinciali del partito o del gruppo, vistata dal Presidente della Giunta Provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito ». E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 2 contrari.

Emendamento Vinante, Scotoni, Nardin, sostitutivo del terzo capoverso: « Da parte della Commissione viene data nello stesso giorno no-

tizia ai delegati di lista delle contestazioni fatte dalla Commissione stessa e delle modificazioni apportate alla lista ».

VINANTE (P.S.I.): Lo scopo dell'emendamento sarebbe questo: dato che l'articolo dice: « Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte », succede che delegati di lista di Comuni dislocati fuori del mandamento è difficile che possano prendere cognizione dei cambiamenti, delle variazioni che possono essere fatte. Quindi sarebbe opportuno che la Commissione stessa rendesse edotti i delegati di lista di questi cambiamenti, mettendoli nella possibilità di presentare eventualmente le loro osservazioni nella seduta successiva della Commissione, nella quale viene concessa o data la facoltà ai delegati di lista di presentare le loro osservazioni. Bisognerebbe cercare di agevolare questi delegati affinché possano venire a conoscenza dei cambiamenti, variazioni, sostituzioni che eventualmente venissero fatti dalla Commissione.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Siamo partiti dall'idea che ciascun delegato di lista debba interessarsi circa l'operato della Commissione elettorale, e quindi che questo interesse debba valere come motivo sufficiente per informarsi. Se mettiamo l'obbligo della Commissione di avvertire i delegati di lista, e questi non potessero venir avvertiti o il recapito ad essi con il relativo avviso non potesse avvenire tempestivamente, avremmo un ritardo nei lavori della Commissione che non potrebbe riunirsi il giorno dopo alle ore 9. Si presuppone che gli stessi delegati di lista abbiano interesse ad informarsi personalmente, altrimenti tutto l'ingranaggio non si semplifica, ma si complica.

DALVIT (D.C.): Vorrei solo chiedere, perchè non sono riuscito a trovarlo — e con ciò non voglio affermare che non ci sia nella legge —, dove è detto che esistono due delegati di lista, ai quali si fa riferimento, per i Comuni sotto i 10 mila abitanti nella provincia di Trento.

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Non ci sono mai stati!

SCOTONI (P.C.I.): Su quello che riguarda i delegati risponderà l'Assessore. Io volevo invece dire questo: voi riconoscete che una lista possa avere un simbolo troppo simile a quello di un'altra, e dite che allora lo può cambiare; lo può cambiare, però mettete dei termini di tempo per cui questo suo diritto rimane del tutto ipotetico. Per-

chè, questi disgraziati, la sera alle sette, — dice « nella serata » —, vanno e si sentono dire « guarda che il tuo simbolo di lista l'aveva già presentato un altro e la Commissione lo ha ricusato, lo devi cambiare », alla mattina dopo alle 9 devono già averlo presentato!...

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Il secondo giorno successivo, non la mattina dopo!

SCOTONI (P.C.I.): Va bene, allora come non detto.

VINANTE (P.S.I.): L'osservazione fatta dal dott. Dalvit non so se ha risposta; qui nell'articolo ci sono comunque...

ALBERTINI (Presidente della Giunta Prov. di Trento - D.C.): Sopra i diecimila abitanti!

VINANTE (P.S.I.): Dico anche nei confronti di quelli che eventualmente fossero sopra i 10.000 abitanti. L'Assessore dice che ognuno deve rendersi parte diligente per interessarsi se sono stati apportati cambiamenti o no da parte della Commissione. Questa è quasi una costrizione, che mette in estrema difficoltà gli interessati, perchè in buona fede tutti pensano di essere a posto, mentre domani si trovano di fronte ad una variazione. L'Assessore dice: « dovranno presentarsi alla sede della Commissione mandamentale ». Se fossero tutti nello stesso centro le affermazioni dell'Assessore potrebbero essere valide, ma quando tutti i delegati dovessero spostarsi di 20-30 km. voi pensate che disagio e spese ci sono, e nessuno lo fa! Con questo non posso pretendere che si accetti l'emendamento, però delle dichiarazioni dell'Assessore Benedikter non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento: respinto a maggioranza.

C'è una proposta, da parte dei presentatori del precedente emendamento, di un altro emendamento al comma quarto, dove dice: « dopo le ore 18 del secondo giorno ».

SCOTONI (P.C.I.): Cade automaticamente, è ritirato.

PRESIDENTE: E' ritirato. Allora c'è un ultimo emendamento, a firma Scotoni, Raffaelli e Nardin, che propone la soppressione dell'ultimo comma.

SCOTONI (P.C.I.): La legge nazionale consente il ricorso, credo, e non vedo perchè in sede regionale debba essere abolita questa garanzia.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali -

S.V.P.): La legge nazionale fino alle ultime modifiche non conteneva la stessa disposizione, cioè dichiarava la non appellabilità della Commissione. Ci troviamo a dover esaurire tutte le possibili revisioni nella Provincia e nella Regione per non ritardare tutto il procedimento di per sé già abbreviato, perciò abbiamo ritenuto di mantenere questa disposizione.

DALVIT (D.C.): Mi permetto di dire che forse ho scoperto dove esistono i delegati; questo lo dico per sottolineare un altro miglioramento in senso democratico di questa legge in confronto alla legge nazionale. Questa legge al punto 3) dell'art. 29 prevede che insieme alla lista deve essere presentata anche « la indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e di effettuare la dichiarazione di collegamento della lista per i Comuni contemplati dal precedente articolo ». Ora, qui penso che debba essere chiarito un po' il contenuto di questo comma, nel senso che « il collegamento della lista per i Comuni contemplati dal precedente articolo » rimanga chiaro che vale per i Comuni della provincia di Bolzano, mentre per tutti gli altri, e anche per quelli della provincia di Trento, e sopra e sotto i diecimila abitanti, vale la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio. Se è così, allora questa è un'altra modifica in senso positivo, perchè la legge nazionale non prevede che sotto i 10 mila abitanti vi sia il rappresentante di lista.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): E' pacifico che la facoltà di dichiarare i collegamenti si riferisce solo alla provincia di Bolzano, mentre la prima parte del n. 3 si riferisce a tutti i Comuni.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento che prevede la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo: respinto a maggioranza.

E' posto ai voti l'art. 31: maggioranza favorevole, 6 astenuti.

#### Art. 32

*Le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Sindaco per la preparazione del manifesto di cui all'art. 26 n. 3, recante i contrassegni di lista ed il nome, cognome, paternità e luogo di nascita di ciascuno dei candidati, nonchè l'indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi a cura del Sindaco non oltre l'8° giorno precedente la elezione.*

*Contemporaneamente la Giunta regionale prov-*

*vede a carico del bilancio della Regione per la stampa delle schede, nelle quali le liste sono riportate secondo l'ordine di presentazione, approvato dalla Commissione mandamentale.*

*Le decisioni di cui all'articolo precedente sono comunicate pure al Commissario del Governo, per notizia.*

E' proposto un emendamento della Giunta al primo comma, per sostituire le parole: « paternità e luogo di nascita » con le parole: « luogo e data di nascita ».

MENAPACE (Indipend.): Non ho presentato emendamenti, ma vorrei fare un rilievo, del resto già fatto. Ho il timore che questa sostituzione del testo della legge statale possa recare più confusione che utilità, specialmente nei nostri paesi, comunque in tutti i paesi dove è molto più facile che uno sappia se il tale è figlio di Antonio o Giuseppe, ma è molto difficile che sappia se è del 1890 o del 1891. Questo ricercare la data, specialmente se si vuole il giorno, il mese e l'anno, richiederà una complicazione superiore a quella che era la richiesta dell'art. 30 della legge del 1951, e che era nella prima stesura della legge della Giunta all'art. 32 di cui stiamo parlando. Non so se l'Assessore ritenga utile di mantenere questa innovazione che mi sembra una complicazione.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Non è la prima volta che sostituiamo le parole « paternità e luogo di nascita », con « luogo e data di nascita »; dipende dalla riforma apportata alle norme sullo stato civile, dove in genere si prescinde dalla paternità per dire solo il luogo e data di nascita.

MENAPACE (Indipend.): Vorrei chiedere, a scanso di equivoci, se qui si intende che sia data completa di giorno, mese e anno. Anche questo potrebbe costituire un elemento di imbarazzo e di equivoco, di incertezza, nel caso della stesura.

BENEDIKTER (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Giorno, mese e anno.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento della Giunta: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 32: maggioranza favorevole.

E' stato presentato un articolo 32 bis della Giunta del seguente tenore:

*« Qualora il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel Comune, le elezioni non hanno luogo.*

*In tal caso il presidente della Commissione elet-*

torale mandamentale ne dà immediata notizia al Presidente della Giunta regionale al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi, a cura del Sindaco, entro cinque giorni dalla decisione della Commissione elettorale mandamentale.

Le elezioni seguiranno entro tre mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui all'art. 18 ».

C'è un altro emendamento, presentato da Buratti, Paris, Nardin per un nuovo art. 32 bis, del seguente tenore:

« In provincia di Bolzano la lista dei candidati deve essere presentata da almeno 200 elettori, nei Comuni con più di 30.000 abitanti, da 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, da 50 nei Comuni con più di 5.000 abitanti, da 30 nei Comuni con più di 3.000 abitanti e da 10 elettori in tutti gli altri Comuni ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Ritengo di non poter accettare questo emendamento, in quanto si tratta di una materia sulla quale è già avvenuta la votazione.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non sono d'accordo con la tesi dell'Assessore Benedikter, perchè questa legge è una continua discriminazione, in senso buono intendiamoci bene, fra la provincia di Trento e quella di Bolzano, e penso che come si sono inserite tutte quelle particolari facoltà e disposizioni per la provincia di Bolzano rispetto alla provincia di Trento, si possa inserire anche questa che riguarda la questione della presentazione delle firme, perchè evidentemente l'altro articolo che abbiamo votato riguarda la provincia di Trento. Se inseriamo questo riguarda particolarmente la provincia di Bolzano, e non vedo nessuna incompatibilità. Non è un ritornare sulla materia già votata. Non sono convinto di questo.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): E' esattamente questo!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): E' convinto Lei? Voglio spendere una parola per questo emendamento; l'abbiamo presentato poc'anzi ed è stato respinto senza illustrarlo, perchè francamente noi ci si era illusi che fosse pacificamente accettato ed approvato, almeno in base a qualche scambio di vedute che si era avuto in precedenza. Poc'anzi Dalvit ha posto in risalto le modifiche di questa legge rispetto alla legge nazionale in senso democratico, ed allora a queste ne aggiungiamo un'altra rispetto alla presentazione delle liste, al numero dei presentatori richiesto per quanto concerne la

provincia di Bolzano. Perchè se tutta la legge crea una differenziazione fra Bolzano e Trento per la particolare natura della provincia di Bolzano rispetto a quella di Trento, anche in questo campo credo che ci siano gli estremi per operare questa differenziazione.

E' inutile nascondere — e qui non parlo solo *pro domo mea*, come si dice, ma parlo per tutte le formazioni politiche — che la presentazione delle liste, e cioè la raccolta delle firme, indubbiamente costituisce maggiore difficoltà a Bolzano, che non in provincia di Trento, di Vicenza, di Milano o di Napoli, questo è pacifico, proprio per l'esistenza dei due gruppi etnici. Infatti non siamo ancora arrivati al punto ideale in cui tutti i cittadini hanno compreso che il dare la firma non è firmare una cambiale in bianco e non implica neanche il voto alla lista, ma è solo il « sì » alla democrazia, cioè dire che anche quella lista o quel raggruppamento politico ha diritto di scendere nella battaglia elettorale. Quando arriveremo a questo ci sarà una situazione ideale, avremo i cittadini di lingua tedesca che daranno la firma alla nostra lista o ad una lista qualsiasi, ma oggi la situazione reale è diversa.

Oggi ammettete che nella provincia di Bolzano — lo so perchè ho vissuto *la tragedia* —, la raccolta di firme è una gara alle firme, la corsa alle firme è poco dignitosa ed assolutamente non depone a favore della espressione democratica della provincia stessa. Quindi riduciamo queste cifre in modo che lo spettacolo sia meno aberrante e nel medesimo tempo più dignitoso. Ci sono casi specifici, e potrei portarli in questa sede, in cui abbiamo 2500 elettori: 2200 elettori sono di lingua tedesca e naturalmente il S.V.P. non ha difficoltà a raccogliere le 50 firme necessarie per presentare la lista, forse anche grazie alla maggiore e migliore organizzazione, come si vuole, ma quei 300 altri elettori che si suddividono magari fra quattro liste, riconosciute tutte, che hanno il diritto di essere presentate, perchè rappresentano un orientamento politico in sede locale e nazionale, devono evidentemente impazzire per la raccolta delle firme!

Ora, se avete preso in considerazione tutte le altre particolarità per favorire il gruppo etnico di minoranza, qui si tratta di prendere in considerazione particolare l'autentica minoranza che siamo noi, in questo caso, cittadini di lingua italiana, e questo lo chiediamo proprio ai colleghi del S.V.P.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 32 bis proposto dalla Giunta: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 32 bis proposto dai cons. Buratti, Paris, Nardin: respinto a maggioranza.

CAPO V.  
DELLA VOTAZIONE

Sezione I  
NORME GENERALI

Art. 33

La sala delle elezioni, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre che si trovano nelle pareti adiacenti alla cabina, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni o in quella di accesso alla medesima, devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal T. U. 5 aprile 1951, n. 203.

E' posto ai voti l'art. 33: unanimità.

Art. 34

Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.

La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni; però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il Presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, di-

porre che la forza entri nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che egli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrano se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalla cabina, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 53 riguardo al termine ultimo della votazione.

E' posto ai voti l'art. 34: unanimità.

Art. 35

Possono essere ammessi nella sala delle elezioni solo gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'art. 19.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

E' posto ai voti l'art. 35: unanimità.

Art. 36

Ha diritto di votare nella sezione:

- a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
- b) chi si presenta munito di una sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiara elettore del Comune;
- c) Il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, purchè iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- d) gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purchè iscritti nella lista elettorale del Comune.

Gli elettori di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista di sezione.

E' posto ai voti l'art. 36: unanimità.

Art. 37

Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

Solo gli elettori, i quali per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino

*nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal Presidente a farlo esprimere nell'interno della cabina da un elettore di fiducia in loro presenza.*

*Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, viene escluso dal voto, e se ne prende nota nel verbale.*

C'è un emendamento, a firma Scotoni, Paris, Raffaelli, Molignoni, sostitutivo del secondo comma dell'art. 37 con i seguenti:

« Per l'espressione del voto da parte degli elettori fisicamente impediti valgono le norme di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con Decreto Presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26.

I certificati medici possono essere rilasciati dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

Detti certificati debbono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche ».

E' posto ai voti l'emendamento sostitutivo: respinto a maggioranza.

E' posto ai voti l'art. 37: maggioranza favorevole, 1 contrario.

#### Art. 38

*Alle ore 7 del giorno per il quale è indetta la elezione, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.*

*Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti nel seggio.*

*Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:*

- a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;
- b) vengono timbrate col bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;
- c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;
- d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.

*Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione.*

Emendamento della Giunta per sostituire, al primo comma, le parole «alle ore 7», con le parole «alle ore 6»: E' posto ai voti: unanimità

Emendamento della Giunta per inserire, fra il

terzo e il quarto comma, la dizione: «Durante le operazioni di cui al precedente articolo nessuno può allontanarsi dalla sala». E' posto ai voti: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 38: unanimità.

Dopo l'art. 38 inserire l'art. 38 bis, proposto dalla Giunta, del seguente tenore:

#### Art. 38 bis

*I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono.*

*Durante le operazioni di cui all'art. 38 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.*

**BENEDIKTER:** (Assessore Affari Generali - S.V.P.): Essendo stato chiarito che anche nei Comuni della provincia di Trento sotto ai 10.000 abitanti sono ammessi i rappresentanti di lista, ne deriva come conseguenza che può essere soppresso l'inizio dell'art. 38 bis, cioè: «Nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e in tutti i Comuni della provincia di Bolzano». La frase comincia così: «i rappresentanti di lista», come letto dal Presidente.

**PRESIDENTE:** E' posto ai voti l'art. 38 bis: unanimità.

#### Art. 39

*Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.*

*In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'Ufficio attesta la identità dell'elettore, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.*

*Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. L'elettore che attesta dell'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.*

*In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 43.*

Emendamento a firma Scotoni, Paris, Raffaelli, Molignoni, al terzo comma, per aggiungere, dopo le parole «che attesti la sua identità», le parole «il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite

dalla legge». E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 6 contrari.

E' posto ai voti l'art. 39: unanimità.

#### Art. 39 bis

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'art. 19, e dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne dal Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 26 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente o da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

E' posto ai voti l'art. 39 bis: unanimità.

#### Art. 39 ter

Nei Comuni fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento, ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a 5; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai 4/5 dei Consiglieri da eleggere aumentato alla unità superiore qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime tracciando sulla scheda colla matita copiativa un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i Consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto sul contrassegno di lista o sulla

casella a fianco del medesimo; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di Consiglieri per i quali ha diritto di votare.

Emendamento della Giunta, alla fine del primo comma, per sostituire le parole «una frazione», con le parole «una cifra decimale superiore a 50». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 39 ter: unanimità.

(ASSUME LA PRESIDENZA IL PRESIDENTE DOTT. MAGNAGO).

#### Art. 40

Nei Comuni della provincia di Trento con più di 10.000 abitanti ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due nei Comuni nei quali il numero dei Consiglieri da eleggere è fino a 20, e non può essere maggiore di 3 nei Comuni nei quali il numero dei Consiglieri da eleggere è di 30 o di 40.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo colla matita copiativa nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, se necessario il nome ed il cognome, ed eventualmente la paternità dei candidati preferiti compresi nella lista votata.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nelle liste i nomi dei candidati preferiti.

Emendamento della Giunta per sostituire il quarto comma con il seguente: «Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a 4». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Emendamento della Giunta per cancellare al quinto comma le parole «ed eventualmente la paternità». E' posto ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 1 contrario.

Emendamento della Giunta per inserire, dopo il quinto comma, il seguente: «Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi, quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 40 : unanimità.

Art. 41

*La votazione deve proseguire fino alle ore 20 ; tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.*

E' posto ai voti l'art. 41 : unanimità.

Art. 42

*Dopo che gli elettori abbiano votato il Presidente :*

- 1) *dichiara chiusa la votazione ;*
- 2) *accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal Presidente e da due scrutatori ;*
- 3) *conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato ;*
- 4) *forma un unico pacco diretto al Pretore del Mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate, sopravanzate ;*
- 5) *sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio.*

*Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato.*

E' posto ai voti l'art. 42 : unanimità.

Art. 43

*Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.*

*Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo e a qualsiasi effetto ed i reclami scritti, devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio.*

All'art. 43 è stato presentato un emendamento aggiuntivo, dopo il primo comma, a firma Scotoni, Paris, Raffaelli, del seguente tenore : « Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o no attribuiti, e delle decisioni adottate dal Presidente.

SCOTONI (P.C.I.): Solo per dire che è esattamente quello che prescrive la legge nazionale.

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.). La materia è regolata all'art. 59.

SCOTONI (P.C.I.). Potrebbe essere iscritta quale riferimento alla lettera f).

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento : respinto a maggioranza.

E' posto ai voti l'art. 43 : approvato a maggioranza.

CAPO VI

DELLO SCRUTINIO  
E DELLA PROCLAMAZIONE

Sezione I

LO SCRUTINIO

Art. 44

*Ultimate le operazioni indicate all'art. 42, si procede allo spoglio dei voti.*

*Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al Presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze od i voti individuali di ogni candidato ; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.*

*Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista, nonchè da ciascun candidato.*

*Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata a termine dell'art. 43. Lo scrutinio deve essere ultimato entro le ore 23 dello stesso giorno, dopo di che i Presidenti compiono le operazioni indicate agli artt. 48 e 50.*

E' posto ai voti l'art. 44 : maggioranza favorevole.

Art. 45

*Sono nulle le schede :*

- a) *che non siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino il bollo richiesto dall'art. 38 sfuggite al controllo durante la votazione a sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 bis. Esse non vengono aperte, sono vidimate dal Presidente e almeno due scrutatori e vengono alleggate al processo verbale.*
- b) *quando presentino qualsiasi traccia di scrittura con cui l'elettore si sia fatto riconoscere ;*
- c) *nelle quali l'elettore, dei Comuni fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento, ha espresso il voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voto in testa e*

voti individuali per candidati di altre liste senza operarvi le corrispondenti cancellature;

- d) *quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o lo esprimano per più di una lista o non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta, nemmeno con la indicazione di alcuno dei candidati, e ciò nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti della provincia di Trento ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano.*

On. Paris, questo emendamento soppressivo da lei presentato riguarda il testo delle modificazioni apportate dalla Giunta, o il testo della Commissione?

PARIS (P.S.D.I.): Si riferisce all'ultima proposta della Giunta.

PRESIDENTE: Si riferisce al testo nuovo della Giunta. Allora leggo la proposta della Giunta sostitutiva dell'intero art. 45:

*«La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.*

*Sono nulli i voti contenuti in schede:*

- a) *che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;*  
b) *nelle quali l'elettore nei Comuni fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento, ha espresso voti per numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, a meno che il voto sia stato espresso sul contrassegno di una lista e siano stati segnati nomi di candidati di altre liste. In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato.*

*I segni di voto posti accanto a nomi di candidati compresi in una lista votata sul contrassegno si considerano come non apposti.*

- c) *nelle quali l'elettore, nei Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con la indicazione di alcuno dei candidati.*

*Sono nulle le schede:*

- a) *che non siano quelle prescritte dall'art. 26 o non portino il bollo richiesto dall'art. 38, sfuggite al controllo durante la votazione a sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 bis: Esse non vengono aperte, sono vidimate dal Presidente e almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale;*

- b) *quando non esprimono il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati».*

Emendamento presentato da Paris, Scotoni, Nardin, Molignoni, per sopprimere, al secondo comma, al punto b) la frase: «In tale ipotesi, sono validi soltanto i voti per i candidati della lista alla quale si riferisce il contrassegno votato».

PARIS (P.S.D.I.) Voglio evitare che l'elettore possa dare a conoscere qual è stato il suo voto, perchè se vota sulla scheda un determinato segno e poi i candidati di un'altra lista, è naturale che il voto è palese. Faccio un esempio: ci sono tre liste, vota la prima lista, poi vota i candidati n. 2 e n. 7 della seconda; il n. 3 e il n. 9 della terza; ditemi voi se non è riconoscibile quel voto? Che cosa si deve fare per impedire questo?

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Riconoscibile da chi?

PARIS (P.S.D.I.): Da chi gli impone di votare in quel modo! Supponiamo che su di una scheda ci siano tre liste, dà il suo voto alla prima lista, poi vota 2 candidati della seconda lista, e due, tre, cinque della terza...

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): E poi la firma!...

PARIS (P.S.D.I.): Non occorre che la firmi, quel voto è riconoscibile!

DALVIT (D.C.): Posso dire una cosa sola: sarebbe riconoscibile se per ipotesi questa votazione fosse chiesta ad un solo elettore. Ora la logica mi dice che per ogni consigliere di un collegio elettorale occorrono 20 voti; ammettiamo che si riconoscano 20 schede: se mi può dimostrare che su 20 schede si può riconoscere quella del singolo, allora lei ha ragione!

PARIS (P.S.D.I.): Prendiamo un piccolo Comune, con 12 candidati. Ditemi quante combinazioni sono possibili con 24 nomi... Migliaia! bisogna impedire il riconoscimento del voto e semmai, in questi casi, dichiararlo nullo.

BERLANDA (Assessore Industria, Commercio, Turismo - D.C.): Se lo va a dire l'interessato!...

PARIS (P.S.D.I.): Ma certo che lo va a dire, l'interessato! Se viene imposto all'elettore, è riconoscibilissimo il voto! Insomma la legge dice che l'elettore non può votare che per i quattro quinti dei candidati. In questo caso vota per più di quattro quinti, perchè vota per la prima lista completa e poi per altri candidati, e fin qui non importerebbe niente, ma è che con questo sistema si può riconoscere il voto dato dall'elettore.

**PRESIDENTE:** Se nessuno chiede la parola, metto in votazione l'emendamento.

**NARDIN (P.C.I.):** Guardi che la parola ce l'ha ancora Paris!

**PRESIDENTE:** Chi chiede ancora la parola? Albertini.

**ALBERTINI (Presidente della Giunta prov. di Trento - D.C.):** Questa modificazione è stata recepita dalla legge nazionale per andare incontro a quei casi nei quali elettori di Comuni sotto i 10 mila abitanti, invece di votare il singolo candidato di lista votano la lista, assegnando così un voto per ogni candidato di lista, dimenticandosi poi di cancellare alcuni candidati di quella lista per poter non superare il limite dei quattro quinti. Lo abbiamo constatato molte volte, così che sommando il numero dei candidati di una lista e quegli alcuni scelti fra le altre liste, ne risulta ulteriormente il numero di 4/5. Allora il legislatore nazionale si è detto: la indicazione preferenziale di questo elettore è quella della lista di sua preferenza, per cui, invece di annullare la votazione intera, annullo solo i voti di preferenza che l'elettore stesso è andato a segnare nelle altre liste, e tengo validi i 12 candidati invece che i 3 o i 2 che ha preso in altre parti. Questo è quanto ha pensato il legislatore nazionale, e ritengo che inserendo anche noi questa norma siamo nel vero, perchè è meglio tendere all'individuazione della volontà dell'elettore piuttosto che essere troppo rigorosi per un'ipotesi che potrebbe ricorrere solo in casi rarissimi ed eccezionali, quali quelli rilevati dall'on. Paris.

**PRESIDENTE:** E' posto ai voti l'emendamento preletto: respinto a maggioranza.

E' posto ai voti l'art. 45 nel nuovo testo della Giunta: maggioranza favorevole.

#### Art. 46

*Le preferenze, di cui al terzo comma del precedente articolo 40, espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.*

*Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.*

*Sono inefficaci le preferenze per i candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.*

*Se l'elettore non abbia votato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.*

Emendamenti della Giunta: in continuazione

del secondo comma aggiungere le parole « della stessa lista ».

Nel terzo comma cancellare le parole: « indicata con il contrassegno votato », e sostituire con la sola parola « votata ».

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per i candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati ».

Sono posti ai voti gli emendamenti preletti: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 46: unanimità.

#### Art. 47

*Le schede sono numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:*

- a) *quelle contenenti voti validi;*
- b) *quelle contenenti voti contestati ma assegnati;*
- c) *quelle contenenti voti contestati ma non assegnati;*
- d) *quelle nulle;*
- e) *quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voti.*

Emendamento della Giunta per sostituire il punto c) con la seguente dizione: « quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 47: unanimità.

#### Art. 48

*Il presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 58 e provvede quindi a:*

- a) *trasmettere al Pretore del Mandamento il plico di cui all'art. 42;*
- b) *consegnare o far consegnare immediatamente al Presidente dell'ufficio centrale un esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio, dalle schede contenenti i voti contestati e non assegnati, da quelle nulle o sulle quali non risulti manifestazione di voto, dal verbale di nomina degli scrutatori, dagli atti di designazione dei rappresentanti di lista, dai certificati medici prodotti da elettori fisicamente impediti, dalle sentenze di Corte di Appello per l'ammissione di elettori al voto e da tutti i reclami e proteste scritti presentati durante le operazioni della sezione;*

- c) depositare nella segreteria del Comune l'altro esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio e dal pacco delle schede contenenti i voti validi;
- d) riconsegnare al Sindaco o suo delegato il materiale sopravvanzato e l'arredamento della sala.

Il Presidente dell'unica sezione del Comune non compie gli adempimenti di cui alle lettere b), c) e d) e passa immediatamente alla esecuzione delle operazioni e degli adempimenti indicati all'art. 50.

Il Presidente della prima sezione dei Comuni aventi fino a 25 sezioni soprassiede agli adempimenti di cui alle lettere b), c) e d) e passa immediatamente alla costituzione dell'ufficio centrale a termini degli artt. 49 e 51.

E' posto ai voti l'art. 48: unanimità.

## SEZIONE II

### ASSEGNAZIONE DEI SEGGI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

#### Art. 49

Nei Comuni aventi fino a 25 sezioni, l'ufficio elettorale è costituito dal Presidente del Tribunale od altro magistrato delegato dal Presidente del Tribunale che lo presiede, e da almeno cinque membri oltre il segretario, nominati dalla Commissione elettorale comunale con le formalità e nei termini di cui agli artt. 21 e 22.

E' posto ai voti l'art. 49: unanimità.

#### Art. 50

Nei Comuni a sezione unica, il Presidente, ultimata le operazioni di scrutinio, procede immediatamente alla assegnazione dei seggi alle singole liste, ed alla proclamazione degli eletti, con le modalità previste dagli articoli da 52 a 57.

Provvede alla chiusura del verbale compilato a termini dell'art. 58, alla confezione e trasmissione alla Giunta Regionale del plico contenente una copia del verbale, con gli allegati in esso elencati, alla trasmissione al Pretore del Mandamento del plico di cui all'art. 42, alla riconsegna al Sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato e dell'arredamento della sala, al deposito nella segreteria del Comune di un esemplare del verbale, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

E' posto ai voti l'art. 50: unanimità.

#### Art. 51

Il Presidente del Tribunale od altro magistrato delegato, per i Comuni con più di 25 sezioni, ed il Presidente della prima sezione, per gli altri Comuni, alle ore 23 dello stesso giorno della votazio-

ne, costituiscono l'ufficio centrale, chiamando a farne parte le persone designate in conformità all'art. 49.

Viene quindi dato inizio immediato alle operazioni di cui agli articoli da 52 a 57 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti, rilevando i dati, senza poterli modificare, dai verbali di tutte le sezioni elettorali del Comune.

Qualora, per causa di forza maggiore, entro due ore dalla costituzione dell'ufficio non siano pervenuti tutti i verbali di sezione all'ufficio centrale, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni medesime ed il loro rinvio alle ore 9 del lunedì immediatamente successivo al giorno della votazione, facendo sigillare tutti gli atti, documenti e carte impiegati durante le operazioni e disponendo la sorveglianza della sala dagli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, ai quali è dato pure l'incarico per il ricevimento dei verbali delle sezioni ritardatarie.

A chiusura delle operazioni il Presidente dispone per il deposito di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale di cui all'art. 58 nella segreteria del Comune, nonchè per la trasmissione immediata alla Giunta Regionale dell'altro esemplare unitamente ai verbali di tutte le sezioni del Comune e dei relativi allegati; dispone inoltre per la riconsegna al Sindaco o suo delegato del materiale sopravvanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta la adunanza.

E' posto ai voti l'art. 51: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

#### Art. 52

Nei Comuni fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento il Presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni, senza poterne modificare il risultato;
- b) pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni di competenza dell'ufficio centrale;
- c) interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, facendo constatare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuni dei candidati;
- d) proclama eletti, salvo le definitive decisioni del Consiglio comunale a termini dell'art. 64, i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, dando la preferenza, in caso di parità di voti, al maggiore di età.

E' posto ai voti l'art. 52: unanimità.

Art. 53

Nei Comuni, con più di 10.000 abitanti della provincia di Trento, il Presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) determina la cifra elettorale di lista. La cifra elettorale di lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.
- b) attribuisce alla lista, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, i due terzi dei seggi da coprire e precisamente 20 seggi per i Comuni con 30 consiglieri e 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri;
- c) attribuisce i seggi spettanti alla minoranza, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1, 2, 3 fino alla concorrenza del numero dei seggi da attribuire, le cifre elettorali di ciascuna lista e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare;
- d) se la lista di cui alla lettera b), abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato alla lettera c).

E' stato presentato un emendamento della Giunta, sostitutivo di tutto l'art. 53, del seguente tenore:

« Nei Comuni della Provincia di Trento con più di 10.000 abitanti il Presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:

- a) determina la cifra elettorale di lista. La cifra elettorale di lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune;
- b) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista e a tale scopo divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei Consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente naturale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta compreso nella cifra elettorale di ciascuna lista;
- c) attribuisce i seggi non potuti assegnare perchè non è stato raggiunto il quoziente elettorale compiendo le seguenti operazioni: divide per 1, 2, 3... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, i resti delle singole liste e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare.

*A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente nella prima assegnazione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo la graduatoria delle cifre elettorali ».*

E' stato presentato un emendamento a firma Paris, Nardin, Scotoni, per aggiungere alla lettera c) la seguente dizione: « Alle liste che non hanno conseguito il quoziente naturale non potrà essere assegnato più di un seggio ».

PARIS (P.S.D.I.): E' stata distribuita questa mattina una serie di conteggi, ed ecco la dimostrazione che con questo sistema abbiamo una incongruenza, o meglio una ingiustizia, che può essere a vantaggio o a svantaggio di tutti, ma soprattutto a vantaggio di quelle liste cosiddette di disturbo che raggiungono un numero esiguo di voti e che possono vedersi attribuiti due seggi. Chi segue questo conteggio si accorge che, prendendo i dati delle ultime elezioni comunali di Trento, spostando soltanto 400 voti e lasciando intatto il numero di voti, il numero di seggi attribuiti a quoziente pieno, il numero dei seggi non attribuiti a quoziente pieno, il numero dei resti, una lista che non ha avuto i voti sufficienti per avere un quoziente pieno può avere due eletti. E così il sistema mi pare che non sia giusto, per cui io ho proposto quell'emendamento che dovrete sostituire tutto il punto c). Ritengo opportuno ripetere la norma della legge politica del 1946 e del 1948. E mi pare che questo emendamento anche i signori membri della Giunta, per lo meno per quanto riguarda i Comuni della provincia di Trento superiori ai 10.000 abitanti, possano accoglierlo.

PRESIDENTE: Cinque minuti di intervallo.

(Ore 17.15).

(Ore 17.25).

PRESIDENTE: L'emendamento presentato da Paris è stato modificato: « c) ... alle liste le quali non hanno conseguito il quoziente elettorale, non potrà essere attribuito più di un seggio ciascuna ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 53: unanimità.

Art. 54

*Per i Comuni indicati all'articolo precedente, ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste con parità di voti validi, ren-*

*endo così impossibile la determinazione della lista, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi fra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale col metodo di cui alla lettera c) dell'articolo medesimo.*

Emendamento soppressivo di tutto l'articolo, proposto dalla Giunta.

E' posto ai voti questa proposta: unanimità.

#### Art. 55

*In tutti i Comuni della provincia di Bolzano, il Presidente dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:*

- a) *determina la cifra elettorale di lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune;*
- b) *effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed a tale scopo divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista;*
- c) *attribuisce i seggi non potuti assegnare, perchè non è stato raggiunto il quoziente elettorale, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1, 2, 3, fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti, le somme dei resti dei singoli gruppi di liste collegate ed i resti delle liste non collegate, sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare.*

*A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente nella prima assegnazione.*

*A ciascun gruppo di liste collegate ed alle liste non collegate, attribuisce tanti ulteriori rappresentanti quante volte il gruppo di liste o le liste non collegate risultano compresi nella graduatoria dei più alti quozienti.*

*A parità di quozienti il seggio va attribuito al gruppo di liste o alla lista che ha la maggiore cifra di voti residui e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.*

*All'interno dei singoli gruppi di liste collegate, i seggi sono attribuiti in ordine decrescente alle liste che hanno riportato il maggior numero di voti residui nella prima assegnazione.*

Emendamento Odorizzi, Paris, Turrini, alla lett. c), per aggiungere la frase: « tenendo conto che alle liste le quali non hanno conseguito il quo-

ziente elettorale, non potrà essere attribuito più di un seggio ciascuna ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Emendamento della Giunta per aggiungere il sesto comma, del seguente tenore: « Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le liste secondo la graduatoria delle cifre elettorali ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 55: unanimità.

#### Art. 56

*Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti della provincia di Trento ed in tutti i Comuni della provincia di Bolzano, una volta stabilito il numero dei Consiglieri assegnati a ciascuna lista, il Presidente dell'unica sezione del Comune o dell'ufficio centrale compie le seguenti operazioni:*

- a) *determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati dallo stesso candidato in tutte le sezioni del Comune;*
- b) *compone la graduatoria dei candidati disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;*
- c) *proclama eletti, fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera b) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.*

*La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo Consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'art. 64, e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti dando atto nel verbale della circostanza.*

E' posto ai voti l'art. 56: unanimità.

#### Art. 57

*Nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento, ove sia stata ammessa e votata una sola lista si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 % dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.*

*In tutti gli altri Comuni della Regione ove sia stata ammessa e votata una sola lista, si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 % dei votanti ed il numero dei vo-*

tanti non sia stato inferiore al 50 % degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi precedenti, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

E' posto ai voti l'art. 57: unanimità.

#### Art. 58

Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione e dall'ufficio centrale è steso verbale in duplice esemplare di cui uno per gli atti del Comune e l'altro per gli atti della Giunta Regionale.

E' posto ai voti l'art. 58: unanimità.

#### Art. 59

Il verbale dell'ufficio elettorale di sezione deve contenere:

- a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
- b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 36;
- c) la indicazione del numero delle schede autentiche prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;
- d) la indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 37 - secondo comma;
- e) la indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
  - 1) totale dei votanti;
  - 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
  - 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;
  - 4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
  - 5) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai n. 2, 3, 4, 5 e 6 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

- f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifici durante lo svolgimento delle operazioni nonchè la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;

- g) l'elenco degli allegati al verbale;
- h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
- i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.

Emendamento della Giunta: al primo comma, lett. e), inserire il numero 4 bis del seguente tenore: « totale delle schede nulle ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 59: unanimità.

#### Art. 60

Il verbale dell'ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del Comune deve contenere:

- 1) Per tutti i Comuni della Regione:
  - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
  - b) la constatazione delle condizioni previste dall'art. 57 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;
  - c) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonchè la citazione delle proteste e reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;
  - d) l'elenco degli allegati al verbale;
  - e) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
  - f) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista.
- 2) Per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti della provincia di Trento:
  - g) il riassunto dei voti validi individuali riportati da ciascun candidato nelle singole sezioni, elencando i candidati nell'ordine delle varie liste, come figurano nella scheda di votazione;
  - h) il riepilogo dei voti « in testa »;
  - i) la graduatoria dei candidati disposta in ordine decrescente del numero dei voti validi riportati da ogni candidato.
- 3) Per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti della provincia di Trento e per tutti i Comuni della provincia di Bolzano:
  - l) la indicazione delle cifre elettorali di lista e di gruppo;
  - m) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
  - n) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

o) l'indicazione dei candidati eletti per ciascuna lista.

E' posto ai voti l'art. 60 : unanimità.

#### Art. 61

*Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nel presente Capo VI, vanno sigillati con il bollo dell'Ufficio e con la firma del Presidente e di almeno due componenti l'ufficio.*

*La trasmissione al Pretore del Mandamento ed alla Giunta Regionale, nonchè la consegna all'ufficio centrale ed il deposito nella segreteria del Comune, dei plichi e dei pacchi, sono effettuati direttamente dal Presidente dell'ufficio o, per sua delega scritta, da un componente del medesimo.*

E' posto ai voti l'art. 61 : unanimità.

#### Art. 62

*Il Pretore, entro cinque giorni dal ricevimento del plico di cui all'art. 42, provvede all'apertura del plico stesso, previa tempestiva comunicazione al Sindaco, perchè ne dia avviso al pubblico del giorno e dell'ora fissata per detta operazione.*

*La lista contenuta nel plico rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.*

E' posto ai voti l'art. 62 : unanimità.

#### Art. 63

*Il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti immediatamente dopo ultimate le operazioni di scrutinio.*

E' posto ai voti l'art. 63 : unanimità.

La Giunta propone un nuovo articolo 63 bis del seguente tenore :

*Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento delle elezioni, il Presidente della Giunta Provinciale provvede all'amministrazione del Comune a mezzo di un Commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il Consiglio comunale non sia riconfermato con decisione definitiva, oppure sino a quando il Consiglio medesimo non venga rinnovato con altra elezione.*

*Le elezioni saranno rinnovate entro tre mesi dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva.*

*Analogamente si procede quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, o perchè si è verificata la ipotesi di cui al primo comma dell'art. 32 bis, oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi verificate le condizioni previste dall'art. 57.*

E' posto ai voti l'art. 63 bis : unanimità.

## CAPO VII DELLA CONVALIDA E DELLE SURROGAZIONI

### SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 64

*Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma degli articoli 15, 16, 16 bis e 17 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a termini delle norme di cui al presente capo.*

*Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta Provinciale.*

*Contro le deliberazioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dal Titolo III e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della deliberazione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessario.*

E' stato presentato un emendamento della Giunta per sopprimere l'ultimo comma dell'art. 64 : E' posto ai voti l'emendamento : unanimità.

E' posto ai voti l'art. 64 : unanimità.

#### Art. 65

*Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione, e, nell'altro, è surrogato a termini degli art. 68 primo comma e 72 ; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.*

La Commissione propone la soppressione dell'art. 65 : è posta ai voti questa proposta : unanimità.

#### Art. 66

*Ai fini delle surrogazioni previste dagli articoli 68 - 73 non si considerano volontarie le dimissioni dovute ad infermità tale da impedire l'esercizio delle funzioni, o dovute al trasferimento in altro Comune della sede principale dei propri affari od interessi, e quelle dovute ad assunzione di altra carica che dalla legge sia dichiarata incompatibile con quella di consigliere comunale.*

La Giunta propone la soppressione dell'intero art. 66. E' posta ai voti questa proposta : unanimità.

#### Art. 67

*Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dagli artt. 69 - 71, l'elezione seguirà entro due mesi,*

*nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale d'intesa col Commissario del Governo e col Presidente della Corte di Appello di Trento.*

E' posto ai voti l'art. 67: unanimità.

## SEZIONE II

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SURROGAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

#### Art. 68

*Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti, ed a parità di voti il maggiore di età.*

*Il seggio che durante il quadriennio rimane vacante per qualsiasi causa anche sopravvenuta, eccetto il caso di dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che dopo gli eletti, ha riportato i maggiori voti, ed a parità di voti, il maggiore di età, osservando la disposizione di cui all'art. 66.*

Non si può scrivere: « osservando le disposizioni di cui all'art. 66 », perchè è stato soppresso. Quindi cade.

Emendamento della Giunta, al secondo comma dell'art. 68, per sopprimere le parole: « eccetto il caso di dimissioni volontarie ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 68: unanimità.

#### Art. 69

*Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.*

*In caso diverso si provvede a sensi dell'art. 67.*

E' posto ai voti l'art. 69: unanimità.

#### Art. 70

*Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 17 rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.*

*In tali casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 68, primo comma.*

SCOTONI (P.C.I.): Questo articolo vale anche per i Comuni superiori ai 10 mila abitanti?

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): Sì!

SCOTONI (P.C.I.): Potrebbe avvenire che

due congiunti si trovino nella stessa lista e con lo stesso numero di voti, ed allora varrebbe il principio del più anziano, ma ci sono però le preferenze, e potrebbe darsi che il più giovane abbia molti più voti di preferenza del più anziano. Allora forse si poteva dire: « un maggior numero di voti ».

BENEDIKTER (Assessore agli Affari Generali - S.V.P.): All'art. 72!

SCOTONI (P.C.I.): Avevo chiesto se quell'articolo valeva anche per i Comuni al di sopra dei 10 mila abitanti, e lei mi ha detto di sì; adesso mi dice che per quelli al di sopra dei 10 mila c'è un altro articolo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 70: unanimità.

## SEZIONE III

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SURROGAZIONE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO E IN TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

#### Art. 71

*Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso si provvede a sensi dell'art. 67.*

#### Art. 72

*Se l'elezione porta in Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 17, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale di lista più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.*

*In tali casi si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo seguente.*

E' posto ai voti l'art. 72: unanimità.

#### Art. 73

*Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, osservando la disposizione di cui all'art. 68.*

E' posto ai voti l'art. 71: unanimità.

Emendamento della Giunta per sopprimere al primo comma le parole: « eccettuato il caso di dimissioni volontarie ».

E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 73: unanimità.

A firma Nardin, Molignoni, Scotoni, Paris, è stato presentato un nuovo art. 73 bis, del seguente tenore: « La propaganda elettorale a mezzo radio è riservata esclusivamente agli amministratori in carica. E' interdetta ai rappresentanti di minoranza ».

NARDIN (P.C.I.): Riflette la situazione attuale!...

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento istitutivo dell'art. 73 bis: respinto con 12 favorevoli, 15 contrari.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 74

*In materia di ricorsi contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e di controverse riguardanti questioni di eleggibilità, si applicano le disposizioni di cui al Titolo II, Capo VIII del Testo Unico 5 aprile 1951, n. 203.*

Emendamento della Giunta per aggiungere le parole: « e successive modificazioni ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 74: unanimità.

##### Art. 75

*Per i reati elettorali si applicano le disposizioni previste dal Capo IX, artt. 77 - 96 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203.*

La Giunta propone la sostituzione dell'intero articolo con il seguente:

*« Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal Capo IX, artt. 77 fino a 96, del T. U. 5 aprile 1951, n. 203, e successive modificazioni ».*

E' posto ai voti l'art. 75: unanimità.

La Giunta propone un nuovo art. 75 bis del seguente tenore:

##### Art. 75 bis

*Nella prima applicazione della presente legge,*

*la domanda per ottenere, nei Comuni di cui all'art. 13, il riparto tra le frazioni del numero dei consiglieri da eleggere o per ottenere la revoca del riparto già esistente, deve essere presentata non oltre l'8° giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.*

E' posto ai voti l'art. 75 bis: unanimità.

##### Art. 76

*Per l'applicazione della presente legge e fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento alla popolazione legale secondo il censimento del 4 novembre 1951, determinata con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1954, n. 1149.*

E' proposta l'abolizione dell'art. 76: unanimità.

La Giunta propone l'istituzione di un nuovo art. 76 bis del seguente tenore:

*All'onere finanziario derivante alla Regione dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto per l'esercizio 1956 con il fondo stanziato nel cap. 147 della parte straordinaria del bilancio della Regione e per gli esercizi futuri con i corrispondenti stanziamenti di spesa.*

E' posto ai voti l'art. 76 bis: unanimità.

##### Art. 77

*La presente legge è dichiarata urgente, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.*

E' posto ai voti l'art. 77: unanimità.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

SCOTONI (P.C.I.): Nella mia busta per la votazione c'erano due schede, una bianca ed una con scritto « no ». State attenti che non succeda qualche illegalità.

PRESIDENTE: Prego di guardare se per caso nella busta non ci siano due schede.

La legge è approvata con 34 sì, 3 schede bianche, 1 nulla.

Il Consiglio è riconvocato per martedì.

(Ore 18.15).